ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1957

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALBIZZATI: Assistenza medica ai lavoratori messi in pensione e in attesa del libretto di pensione. (23595). . . . II

ANFUSO: Sulla autorizzazione all'esportazione in America del busto in marmo raffigurante monsignor Francesco Barberini. (22252) IV

BARESI: Sui limiti di età nelle assunzioni di lavoratori guariti da affezione tubercolare. (23153) IV

BERARDI: Assistenza sanitaria ai lavoratori posti in quiescenza e in attesa del libretto di pensione. (23154) . . V

BIANCHI CHIECO MARIA: Provvedimenti per gli insegnanti delle scuole sussidiate. (23299) V

CALASSO: Sul licenziamento di Bracale Mario dalla società Ferrovia del sud-est. (2736, *già orale*) VI

CALASSO: Finanziamento dei cantieri scuola. (23452) VI

CAPALOZZA e BUZZELLI: Testo ministeriale sull'esenzione dalla imposta di consumo per i produttori di vino. (23797) VII

CAPRARA: Sul licenziamento delle maestranze dalle aziende canapiere. (23781) VII

CAPRARA: Sull'opportunità di non rinnovare a ditte private la concessione per lo sfruttamento della cava di Santa Maria La Bruna in Torre del Greco (Napoli). (23878) VIII

COLITTO: Costruzione di edifici scolastici nelle borgate di Rionero Sannitico (Campobasso). (22951) VIII

COLITTO: Istituzione di cassette postali per corrispondenza nelle frazioni di Rionero Sannitico (Campobasso). (22955) VIII

PAG.

COLITTO: Attivazione degli impianti televisivi di Martina Franca (Taranto). (23729) IX

COLOGNATTI: Indennizzo ai cittadini colpiti nei beni e nei diritti nella zona *B* del territorio Libero di Trieste. (23428) IX

CONCAS: Sulla disciplina giuridica dei medici ospedalieri. (22888) X

COVELLI: Riordinamento del Commissariato per la gioventù italiana. (23350) X

CUCCO: Miglioramenti economici e morali ai tubercolotici e loro famiglie. (23453) X

DE' COCCI e CARCATERRA: Esclusione delle lavorazioni dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari dall'assicurazione contro la disoccupazione. (23098) XI

DE LAURO MATERA ANNA: Revisione del contratto dei medici in servizio all'I. N. A. I. L. (23481) XII

DELCROIX e D'AMORE: Per reprimere l'impiego di additivi chimici nella lavorazione delle farine e del pane. (23680) XIII

DI PAOLANTONIO: Riconoscimento di indennità particolari al personale dipendente dalla sede I. N. T. di Teramo. (23711) XIII

FAILLA: Provvidenze per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro. (23605). XIII

GASPARI: Conglobamento parziale e totale del trattamento economico del personale degli enti ed istituti di diritto pubblico. (22622) XIV

GASPARI: Finanziamenti concessi alla provincia di Chieti per l'attuazione del piano I. N. A.-Casa. (23179) . XIV

PAG.

GASPARI: Esito del ricorso, presentato dalla professoressa Aida d'Ugo, per il mancato conferimento dell'incarico (23312) XV

GASPARI: Per evitare i minacciati licenziamenti di operai nei cantieri in zona Sangro-Aventino. (23516) XV

GRAZIOSI: Istituzione di un ufficio postale a Veruno (Novara). (23641) . XV

GRIMALDI e SPADAZZI: Sulla cessione del salone del palazzo dei congressi dell'E. U. R. al partito comunista per tenervi un congresso. (23433) . . . XVI

GUADALUPI e BOGONI: Sulla riduzione delle giornate-operaio assegnate alla provincia di Teramo. (2776, *già orale*) XVI

GUARIENTO: Malattie della vecchiaia assistibili senza limiti di durata. (23099) XVII

LOZZA: Numero degli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria ad esaurimento costituita in base alla legge 9 maggio 1950, n. 1950, rimasti privi di un posto di ruolo. (22807). XVII

LOZZA e AUDISIO: Sul divieto opposto dalla ditta Borsalino di Alessandria alla costituzione dell'asilo-nido aziendale. (23196). XVIII

MAGLIETTA Su inadempienze della ditta Rajo Francesco di Napoli. (22437) . XIX

MAGLIETTA: Pagamento del lavoro straordinario ai dipendenti degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli). (23250) XX

MAGLIETTA: Sull'assegnazione degli alloggi I. N. A.-Casa ad Arco Felice di Pozzuoli (Napoli) (23252). XXI

MAROTTA: Sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori della provincia di Cosenza. (23662) XXI

MESSINETTI: Sul concorso bandito dal commissariato per la gioventù italiana di Catanzaro. (23423) XXI

MONTAGNANA Rispetto, da parte della direzione delle ferrovie dello Stato, del contratto stipulato con la direzione S. N. O. S. di Savigliano (Cuneo). (24035) XXII

NAPOLITANO GIORGIO: Ampliamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla direzione generale antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. (23737) XXII

PIERACCINI: Sulla concessione ed esecuzione degli appalti e forniture, da parte dell'I. N. A. I. L. (23089) . . XXII

POLANO: Sulla trattenuta effettuata sulla paga degli operai addetti ai lavori sul tronco ferroviario Ozieri-Chilivani (Sassari). (23321) XXIV

PAG.

RAFFAELLI: Istituzione di una sezione dell'ispettorato del lavoro a Pisa. (23958) XXIV

SPADAZZI: Sistemazione della conca di Acquafredda in Basilicata di Maratea (Potenza). (22110) XXIV

SPADAZZI: Corresponsione dei salari arretrati agli operai delle fonderie Soriente in Torrione di Salerno. (23458). XXVI

ALBIZZATI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere se non creda necessario intervenire presso l'Istituto malattia lavoratori perché abroghi la disposizione data, nei scorsi giorni, alle proprie direzioni provinciali in materia di assistenza sanitaria ai lavoratori che sono posti in pensione all'età di 60 anni gli uomini e di 55 le donne. Tali disposizioni hanno dato e dànno motivo di giusta e viva lamentela da parte di questi vecchi lavoratori.

L'interrogante chiede quanto già hanno ripetutamente chiesto le organizzazioni sindacali dei pensionati, e cioè che, all'atto della messa in pensione per raggiunti limiti di età, dato che entro pochi giorni è possibile da parte della direzione dell'Istituto stabilire se il richiedente ha diritto o no alla pensione, sia rilasciato al pensionato, in attesa del libretto di pensione, un documento provvisorio in modo da usufruire immediatamente della assistenza medica, farmaceutica, ospedaliera.

Con tale disposizione, che non intralcia il funzionamento dell'accertamento della pensione da parte dell'Istituto, si consentirebbe a questi vecchi lavoratori di usufruire di uno fra i pochi beneficî statuiti dalla legge in loro favore, mentre l'applicazione delle disposizioni date dall'I.N.A.M. darebbe motivo a non poche contestazioni sui rimborsi che non sarebbero mai definiti perché purtroppo a tutto oggi il consiglio di tale Istituto sta esaminando ancora ricorsi di lavoratori che risalgono al 1952. (23595).

RISPOSTA. – Le istruzioni impartite dall'I.N.A.M. alle proprie sedi per l'assistenza ai pensionati in attesa del titolo di pensione, non sono che l'attuazione di una determinazione a suo tempo emanata da questo Ministero e che deve essere attuata, sul piano generale, da tutti gli Istituti abilitati dalla legge alla erogazione dell'assistenza sanitaria ai pensionati d'invalidità e vecchiaia.

D'altro canto, le direttive di cui si tratta, lungi dal costituire una limitazione ai diritti

dei pensionati, sono rivolte invece a favorire alcune aspettative dei pensionati stessi, non sufficientemente tutelate dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

Infatti, questo Ministero si è trovato nella necessità di prendere in considerazione la situazione in cui vengono a trovarsi gli ex lavoratori, i quali, essendo in attesa del rilascio del titolo formale di pensione o di altro certificato anche provvisorio ad esso equipollente, hanno bisogno di prestazioni sanitarie per se stessi o per i propri familiari. Essi, infatti, non potendosi considerare quali «titolari» di pensione, rendite, ecc., non possono essere ammessi all'assistenza prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

Invero, non può ritenersi che il legislatore, all'articolo 1 della predetta legge, nel parlare di « titolari » di pensioni o rendite, abbia inteso riferirsi ai soggetti che, cessato il rapporto di lavoro, hanno semplicemente avanzato domanda per la liquidazione del trattamento di pensione o della rendita.

Può infatti verificarsi il caso (e, secondo gli Istituti erogatori delle pensioni o delle rendite, detti casi non sarebbero affatto eccezionali) che, in seguito alla istruttoria della pratica di pensione o di rendita, risulti la mancanza del diritto alla liquidazione da parte del soggetto. In tali ipotesi la assistenza sanitaria eventualmente erogata risulterebbe concessa a soggetti privi del relativo diritto e, quindi, in violazione delle norme di cui all'articolo 1 della legge in esame.

In una situazione del genere – poiché non si può ragionevolmente contare sulla ripetizione del valore dell'assistenza erogata – sarebbero venuti a sorgere altri non indifferenti problemi, in ordine all'attribuzione dell'onere di dette prestazioni illegittime ai Fondi, Casse ed Istituti che erogano i trattamenti di pensione e sui quali – a norma della legge 692 – debbono fare carico i costi dell'assistenza sanitaria.

Non è sembrato, peraltro, a questa amministrazione che fosse opportuno né giusto, negare al pensionato – che tale risulti al momento del rilascio del titolo formale di pensione o di rendita – il diritto all'assistenza per il periodo intercorrente fra la presentazione della domanda ed il rilascio del titolo predetto; ciò a maggiore ragione in considerazione del fatto che la decorrenza del trattamento di pensione viene generalmente riportata alla data della presentazione della domanda.

È stata quindi inserita – in uno schema di disegno di legge d'iniziativa di questo Ministero ed attualmente all'esame delle altre amministrazioni interessate, concernente il coordinamento delle norme della legge n. 692 con quelle della legge 30 ottobre 1953, n. 481, sull'assistenza di malattia ai pensionati statali – un'apposita norma, con la quale si dispone che i titolari di pensioni, rendite ecc. possono beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatasi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione sempreché abbiano osservato le norme e modalità in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.

Ciò comporta che il pensionato, in attesa del rilasico del titolo formale di pensione, potrà instaurare presso l'Istituto assistenziale competente la pratica per il rimborso delle spese sanitarie sostenute, e l'Istituto stesso dovrà provvedere alla liquidazione della somma da rimborsare, a norma delle proprie disposizioni, allorché l'interessato entrando in possesso del titolo formale acquisterà, con efficacia *ex tunc*, la qualifica di pensionato.

Inoltre, e nelle more della emanazione della legge, questo Ministero ha invitato gli istituti ed enti competenti a voler dare un principio di attuazione alle norme sopra illustrate, provvedendo ad accogliere le denunce di malattia che verranno effettuate dai pensionati in attesa del titolo di pensione o del certificato equipollente, e ad istruire le relative pratiche, in modo da rendere possibile la liquidazione delle spese sostenute dall'assistito, sempre, naturalmente, quando gli stessi esibiranno il documento in questione.

La proposta, avanzata dall'interrogante, di rilasciare un documento provvisorio di pensione in attesa della concessione del libretto definitivo, non sembra, infine, che possa avere una concreta utilità per il pensionato.

Il periodo di tempo che trascorre tra la presentazione della domanda di pensione e il rilascio del libretto è, in linea di massima, dovuto alla necessità di reperire proprio gli elementi indispensabili per documentare il diritto alla pensione, mentre le operazioni di conteggio della misura della pensione non dànno luogo ad apprezzabili ritardi. Ovviamente, gli accertamenti del diritto alla pensione in favore dell'assicurato richiedente dovrebbero pur sempre essere effettuati anche per la concessione di un titolo provvisorio.

Sembra, pertanto, che l'indirizzo seguito possa ritenersi l'unico che, nei limiti del possibile, eviti agli assicurati in attesa di pen-

sione il pregiudizio economico che ad essi potrebbe derivare da una più rigorosa applicazione delle norme di legge.

Il Ministro: VIGORELLI.

ANFUSO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere il testo integrale della autorizzazione rilasciata allo studio di arte Palma, dall'ufficio esportazione opere di arte di Roma, per esportare a New York il busto in marmo che raffigura monsignor Francesco Barberini, facente attualmente parte della collezione Krés di Washington.

Si desidera conoscere ancora quanto ha considerato detta commissione prima di rilasciare tale permesso, e cioé:

a) il testo integrale e la collocazione dei documenti che attestano tale busto non essere opera di Gian Lorenzo Bernini;

b) il nome ed il testo integrale del parere degli esperti di nota competenza che, avendo esaminato il marmo, hanno escluso trattarsi di opera eseguita dal già citato scultore. (22252).

RISPOSTA. – La licenza di esportazione concessa allo studio d'arte Palma per un busto in marmo *Ritratto*, con destinazione New York, è stata rilasciata il 13 marzo 1950.

Al riguardo si tiene a precisare che per gli oggetti presentati per l'esportazione, a norma dell'articolo 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la facoltà della concessione della relativa licenza è attribuita, in virtù degli articoli 136 e 137 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, ad una Commissione di tre funzionari a ciò addetti presso i singoli uffici di esportazione.

La relazione fu redatta per l'opera in questione dai componenti della commissione competente dell'Ufficio esportazione di oggetti di antichità e d'arte di Roma, composta dal direttore dell'epoca dell'Ufficio stesso professor Renato Bartoccini, soprintendente alle antichità; dal dottor Antonino Santangelo, direttore nel ruolo delle soprintendenze alle Gallerie, e dalla dottoressa Pasqualina Tentori Montalto, ispettrice nello stesso ruolo.

Per quanto riguarda la seconda parte della richiesta, si fa rilevare che la bibliografia esistente sul Bernini fino al 1910, considerava la scultura predetta come opera dell'artista, sostenendo però ciò non sulla base di un esame stilistico, bensì su quella del solo inventario, ripetendo in tal modo la tesi del Fraschetti, che la commissione non ritenne valida sia per le non poche attribuzioni di esso inventario – quali la *Pietà di Palestrina* di Michelangelo Buonarroti, la *Diana giacente* di Giuseppe Mazzuoli e il *San Sebastiano* di Francesco Dusquenoy – non accettate dalla critica moderna, sia per differenze di carattere esecutivo e ritrattistico tra il busto barberiniano ed altre indubbie opere del Bernini dello stesso periodo.

Posteriormente fino a questi ultimi anni l'attribuzione dell'opera in parola al Bernini non fu più ripresa, e solo dopo la sua esportazione, nel 1955, è stata sostenuta l'appartenenza del ritratto alla mano dell'artista dal Wittkower nella sua monografia sul Bernini scultore.

Pertanto, all'epoca in cui fu concessa la esportazione della scultura, la commissione sopra citata escluse trattarsi di opera del Bernini.

Il Ministro: ROSSI.

BARESI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere se il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 538, concernente l'avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, comporti anche la deroga al principio che le assunzioni relative sono subordinate all'accertamento del possesso del requisito regolamentare relativo all'età, e cioé se si possa far luogo all'assunzione di tali lavoratori anche se abbiano superato il limite iniziale dell'età previsto per l'assunzione. (23153).

RISPOSTA. – L'interrogante, riferendosi al « requisito regolamentare » relativo all'età, ha evidentemente tenuto presente l'ipotesi di assunzione di lavoratori, guariti da affezione tubercolare, da parte di case di cura sanatoriali dipendenti da enti pubblici.

Al riguardo, occorre, innanzi tutto, precisare che il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, il quale disciplina la forma di collocamento obbligatorio in argomento, stabilendo nell'articolo 2 la cessazione dell'efficacia delle disposizioni, di qualsiasi natura, che limitino l'assunzione e la riassunzione in servizio dei lavoratori guariti da affezione tubercolare, ha inteso soltanto di rimuovere gli ostacoli posti da disposizioni specificamente dirette a limitare l'occupazione di tale categoria di lavoratori. Ne consegue, pertanto, che per quanto riguarda le assunzioni da parte di case di cura dipendenti da enti pubblici, valgono nei confronti dei lavoratori clinicamente guariti da tubercolosi, gli stessi limiti di età cui fosse, eventualmente, subordinata l'assunzione del personale dipendente in genere.

Tale conclusione, peraltro, appare confermata dall'esame dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, il quale per l'assunzione degli stessi presso le pubbliche amministrazioni espressamente stabilisce l'elevamento del limite massimo di età. Dal che deve argomentarsi che, in base al principio secondo cui *ubi lex voluit, dixit*, la regolamentazione del collocamento obbligatorio dei lavoratori guariti da affezione tubercolare, stante la mancanza di una espressa norma, non consente di derogare in materia di limiti di età.

Sembra, del resto, potersi rilevare che, anche se tale deroga fosse stata prevista, i soggetti tenuti all'obbligatoria assunzione dei lavoratori in argomento avrebbero ugualmente potuto, di fatto, escludere dall'assunzione coloro che avessero superato una certa età, visto che l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 538, ammette la scelta dei lavoratori da assumere fra gli iscritti negli appositi elenchi.

Il Ministro: VIGORELLI.

BERARDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere quale provvedimento voglia prendere, al fine di assicurare l'assistenza sanitaria ai pensionati della previdenza sociale nel periodo (quattro-sei mesi), durante il quale gli assistibili non sono in possesso del libretto di pensione.

In tale periodo di maggiore morbilità per molteplici cause e per età avanzata degli assistibili, gli interessati non hanno beneficî di assistenza sanitaria né dalla azienda, cui più non appartengono, né dall'I.N.A.M., istituto che richiede ai pensionati della previdenza sociale, per dare inizio all'applicazione della legge del 4 agosto 1955, n. 692, il materiale possesso del libretto di pensione. (23154).

RISPOSTA. – Questo Ministero non ha mancato di valutare con ogni attenzione il problema concernente la concessione dell'assistenza sanitaria a quei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che, avendo necessità di tale assistenza prima di aver ottenuto il rilascio del certificato o di altro titolo formale di pensione, rendita o assegno loro spettante, per tale motivo si vedono denegate le prestazioni dal competente ente erogatore. La soluzione da adottare, ed intesa ad agevolare, per quanto possibile, quei pensionati che si trovino nelle condizioni suaccennate, non poteva far dimenticare che la legge 4 agosto 1955, n .692, concernente l'assistenza di malattia ai pensionati, indica, all'articolo 1, come soggetti assistibili dai vari istituti ed enti che gestiscono l'assicurazione di malattia, i titolari di pensione, rendita ecc. ed è da escludere che la legge stessa, nel riferirsi ai titolari, abbia inteso comprendervi anche coloro che, cessato il rapporto di lavoro, hanno soltanto avanzato domanda per la liquidazione del trattamento previdenziale.

E ciò in quanto non è infrequente il caso per cui, in seguito alla istruttoria della pratica di pensione, risulti poi la mancanza del diritto alla liquidazione di essa in favore del richiedente, e quindi non si perfezioni lo *status* di pensionato nella persona del richiedente stesso, con la conseguente non insorgenza in suo favore del diritto all'assistenza sanitaria.

Ciò premesso, si assicura comunque che, al fine di rimuovere gli inconvenienti segnalati, questo Ministero ha impartito disposizioni a tutti gli enti ed istituti di assicurazione contro le malattie perché, in attesa che provveda in merito una apposita norma inserita in un disegno di legge per il coordinamento della legge 4 agosto 1955, n. 692, con la legge 30 ottobre 1953, n. 841, (attualmente in fase di concerto con le altre amministrazioni interessate), il pensionato, in attesa del rilascio del titolo formale di pensione, possa instaurare presso l'istituto competente la pratica per il rimborso delle spese, allorché il pensionato stesso, entrando in possesso del documento predetto, acquisterà, con effetto *ex tunc*, la qualifica di titolare di pensione.

Il Ministro: VIGORELLI.

BIANCHI CHIECO MARIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere – in accoglimento dei voti ripetutamente elevati dalla categoria degli insegnanti delle scuole sussidiate – se si voglia esaminare la possibilità che siano adottati provvedimenti affinché:

a) il servizio prestato nelle predette scuole sia riconosciuto a tutti gli effetti giuridici;

b) l'insegnamento sia esteso alle cinque classi;

c) sia fissato uno stipendio minimo come per le scuole popolari, o almeno il compenso sia corrisposto per ogni alunno promosso di tutte e cinque le classi e non soltanto per quelli di prima e seconda;

d) lo Stato partecipi con un contributo fisso al fitto dei locali;

e) siano ritenute scuole uniche e come tali possano godere della maggiorazione di punti 0,50;

f) si dia agli insegnanti di dette scuole la possibilità di partecipare ai concorsi in soprannumero. (23299).

RISPOSTA. – Il Ministero ha in corso di studio provvedimenti intesi a dare alle attuali scuole elementari sussidiate un nuovo assetto giuridico.

Nei suddetti provvedimenti verranno comprese alcune delle provvidenze sollecitate dalla interrogante.

Il Ministro: ROSSI.

CALASSO. – *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* – Per sapere se sono a conoscenza del licenziamento dal servizio del fattorino addetto agli autoservizi della società Ferrovie del sud-est signor Mario Bracale, per una presunta irregolarità riguardante due biglietti di viaggio rilasciati per il percorso Lecce-Cutrofiano;

se conoscono l'esposto del Bracale indirizzato al Ministero del lavoro, e senza entrare nel merito di un così grave provvedimento, se conoscono i ministri la richiesta fatta dal lavoratore della costituzione del collegio arbitrale in Lecce, come previsto dall'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950, anche per quanto riguarda la scelta della sede,

se conoscono come la società delle Ferrovie del sud-est non potendo opporsi alla costituzione del collegio, intende che la sede del collegio stesso debba essere a Bari e non a Lecce, con la speciosa motivazione di essere aderente alla organizzazione industriale di Bari;

se non credono i ministri di dover ravvisare nella opposizione e nella resistenza della società Ferrovie del sud-est una manovra evidentemente di ostruzionismo, con palese violazione del citato accordo interconfederale, intesa a mettere il lavoratore nelle condizioni di non potersi difendere, perché difatti non potrebbe sopportare le spese occorrenti per sè e per il proprio rappresentante per i viaggi e per le permanenze a Bari;

se non credono i ministri di dovere intervenire richiamando la ripetuta società del sud-est all'osservanza dell'accordo interconfederale del 18 settembre 1950, dando le opportune disposizioni per la immediata costituzione dell'invocato collegio arbitrale (2736, *già orale*).

RISPOSTA. – L'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Lecce non ha potuto svolgere alcuna azione nella controversia tra il fattorino signor Bracale Mario e la società Ferrovie del sud-est, perché non è stato richiesto il suo intervento né dal lavoratore, né dalla sua organizzazione sindacale.

Risulta tuttavia che, in data 26 marzo 1956, il signor Bracale Mario, fattorino-bigliettaio della società sud-est, venne licenziato in tronco per irregolarità amministrative, e che l'intervento della locale camera del lavoro, cui il Bracale è associato, inteso a definire la vertenza in sede sindacale ed eventualmente in sede di collegio di conciliazione e arbitrato (previsto dall'accordo interconfederale 18 ottobre 1950), non ebbe alcun esito, per l'eccezione sollevata dall'azienda in ordine alla competenza territoriale.

Infatti, la società sud-est, che gestisce servizi di autolinee e ferroviari in Puglia e Lucania, sostiene che, essendo aderente alla F.E.N.I.T. di Bari, soltanto presso quest'ultima sede può trattare la questione.

Comunque, pur trattandosi di una questione sorta a seguito della diversa interpretazione fatta dalle parti interessate, in sede di applicazione, dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, per cui solo le parti stipulanti l'accordo stesso o in mancanza la magistratura sono competenti a risolverla, l'Ufficio regionale del lavoro di Bari ha ritenuto opportuno intervenire, prima in via breve e poi per iscritto, prospettando agli interessati la opportunità che le possibili soluzioni procedurali della questione non ostacolassero, in quanto onerosa, la partecipazione del lavoratore o di chi per esso.

Al riguardo, l'associazione degli industriali di Bari ha risposto che l'azienda presso cui l'operaio Bracale Mario prestava servizio si è dichiarata disposta a fornire un biglietto di viaggio gratuito sulle proprie linee, per il Bracale ed eventualmente per il suo arbitro, onde farli partecipare senza alcun onere al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui all'accordo in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

CALASSO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere se non intende provvedere con tutta urgenza al finanziamento di tutti i cantieri di lavoro autorizzati, su molti dei quali, per un vero e proprio stato di necessità, diversi enti gestori,

da tempo, hanno dovuto iniziare i lavori contando sul tempestivo intervento del Ministero per lo stanziamento dei fondi.

Se non intende, nell'imminenza delle feste natalizie, autorizzare e finanziare tutti gli altri, i cui progetti siano stati approvati dal Genio civile, in modo da assicurare al più presto la massima occupazione. (23452).

RISPOSTA. – L'approvazione ed il finanziamento dei cantieri-scuola avviene, da parte di questo Ministero, nel più ristretto lasso di tempo consentito.

Prima delle feste natalizie sono stati approvati tutti i cantieri la cui documentazione era al completo, e del pari sono stati effettuati i finanziamenti relativi.

Attualmente sono in corso di approvazione i cantieri, i cui progetti sono pervenuti dopo la prima decade del mese di dicembre 1956.

Il Ministro: VIGORELLI.

CAPALOZZA E BUZZELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere il testo dei recenti chiarimenti ministeriali in ordine all'esenzione dalla imposta di consumo per i produttori di vino, in dipendenza del diminuito raccolto di uva. (23797).

RISPOSTA. – Si trascrive la declaratoria 21 settembre 1956, n. 3/*B*/2624 (che è la più recente sull'argomento) resa su richiesta 17 agosto 1956, n. 34200, dalla prefettura di Modena.

Con la nota sopradistinta codesta prefettura ha chiesto di conoscere se il diritto all'esenzione dall'imposta di consumo previsto per il vino destinato al consumo familiare del produttore spetti o meno ove, in dipendenza di diminuito raccolto per avversità atmosferiche, venga destinato al detto consumo familiare del produttore:

1°) o il vino ricavato da uve o mosti acquistati presso terzi;

2°) o la eventuale rimanenza del vino prodotto nell'anno 1955.

In proposito si fa presente che il diritto alla esenzione anzidetta spetta in entrambe le ipotesi sopra prospettate.

In quella *sub*-1°), in quanto, come questo Ministero ha avuto occasione di dichiarare, l'articolo 83, 4° comma, del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, esplicitamente dichiara che le amministrazioni comunali, su certificazione dei consorzi provinciali per la viticoltura o degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, devono ammettere allo stesso trattameno previsto per il produttore delle bevande vinose quei produttori che, nel caso di ricostituzione di vigneti fillosserati o di diminuito raccolto per avversità atmosferiche, allo scopo di non lasciare inattivi i propri impianti di vinificazione, acquistino da altri produttori o da commercianti all'ingrosso uve o mosti eccedenti le percentuali previste nel primo comma dello stesso articolo, riguardante i produttori che acquistino uve o mosti allo scopo di correggere la propria produzione.

Nella ipotesi *sub*-2°) il diritto alla esenzione spetta in quanto l'articolo 30, n. 2, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nel dichiarare esente il vino destinato al consumo familiare del produttore, in ragione di un litro al giorno per il produttore stesso e per ogni membro della sua famiglia, non prevede in proposito alcun termine in relazione ai quantitativi di vino prodotti in ciascun anno.

Ne deriva pertanto che, come si è accennato, nell'ipotesi prospettata l'esenzione compete, nel limite del quantitativo giornaliero di cui sopra, sino all'esaurimento delle rimanenze del vino prodotto nello scorso anno.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAPRARA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare il minacciato licenziamento delle maestranze delle aziende canapiere in relazione al ritardo nella fissazione del prezzo della canapa per l'annata 1956-57. Tale situazione è particolarmente grave e richiede pertanto immediati interventi per il Linificio e canapificio di Frattamaggiore (Napoli), la cui direzione ha già annunziato la chiusura dello stabilimento per il giorno 12 gennaio 1957. (23781).

RISPOSTA. – L'interrogante non ignora che la questione del prezzo della canapa per l'annata 1956-57 concerne la specifica competenza dei Ministeri dell'industria e dell'agricoltura.

Assicuro, tuttavia, che, in considerazione della situazione determinatasi nella industria canapiera e per i riflessi che essa ha nei confronti delle maestranze del settore, questo Ministero non ha mancato di interporre il più vivo interessamento presso le dette amministrazioni, affinché il problema sia avviato alla più rapida e confacente soluzione.

Il Ministro: VIGORELLI.

CAPRARA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, alla scadenza, ormai prossima, della concessione ad una ditta privata dello sfruttamento delle cave di pietra lavica di proprietà statale di Santa Maria La Bruna in Torre del Greco (Napoli).

L'interrogante rileva che a suo tempo venne anche affacciata la possibilità di gestione municipale delle cave stesse.

L'interrogante sottolinea comunque la necessità di far cessare le condizioni di pericolo, l'esoso sfruttamento e l'odiosa discriminazione cui da tempo sono sottoposti i cavatori della zona particolarmente ad opera della ditta attualmente concessionaria. (23878).

RISPOSTA. - Lo sfruttamento della cava di pietra basaltica di Santa Maria La Bruna (Torre del Greco), dopo l'insodisfacente esperimento della concessione ad una cooperativa, è stato affidato nel 1954 ad una ditta privata in seguito a gara a licitazione. Detta concessione scadrà nel prossimo mese di ottobre e in tale occasione le Ferrovie dello Stato esamineranno l'opportunità o meno di rinnovare il contratto con l'attuale concessionaria.

In merito alle accennate inadempienze verso i lavoratori da parte dell'impresa appaltatrice, nulla risulta all'amministrazione ferroviaria, né si è avuta finora alcuna segnalazione da parte del competente ispettorato del lavoro, sia in ordine a dette inadempienze che alla inosservanza delle disposizioni che regolano l'assunzione della mano d'opera.

Nessuna segnalazione è inoltre pervenuta dagli organi competenti circa le accennate condizioni di pericolo nelle quali si svolgerebbe la coltivazione della cava.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* - Per conoscere se non ritengano indispensabile ed urgente un loro intervento, diretto a sanare una situazione incredibile verificatasi nelle borgate di Rionero Sannitico (Campobasso), ove, invece di costruirsi scuole, secondo le illuminate direttive governative, se ne è chiusa una (quella nella borgata Predalve) per mancanza di idoneo locale; e per conoscere, quindi, quali sono le loro determinazioni in merito alla domanda dell'amministrazione comunale di Rionero Sannitico di costruzione di edifici scolastici in dette contrade. (22951).

RISPOSTA. - Al comune di Rionero Sannitico fu concesso nell'esercizio finanziario 1950-1951 un contributo dello Stato nella spesa di 30 milioni di lire ritenuta necessaria per la costruzione di un edificio scolastico. Anche la Cassa del Mezzogiorno ha erogato un contributo integrativo pari al 0,73 per cento del contributo sopra specificato.

Per quanto riguarda le borgate nessuna domanda di contributo ha avanzato, nell'esercizio in corso, l'amministrazione comunale interessata; ciò che avrebbe potuto fare a norma della legge 9 agosto 1954, n. 654.

Circa la frazione Predalve, assicuro l'interrogante che il Ministero sta esaminando in qual modo si possa intervenire per sanare la situazione lamentata.

Il Ministro: ROSSI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda necessario dare disposizioni opportune, perché in Montalto, Castiglione, Vigne e Casabona, frazioni di Rionero Sannitico (Campobasso), siano istituite cassette postali, in modo che le 200 famiglie ivi residenti e lontane dal centro diversi chilometri abbiano la possibilità di spedire e ricevere la corrispondenza con una certa sollecitudine, mentre ora per imbucare una lettera bisogna percorrere chilometri, e la corrispondenza viene ricevuta allorquando un abitante delle frazioni si trova in Rionero, nel qual caso viene incaricato dal postino di distribuire la corrispondenza ai conoscenti delle frazioni. (22955).

RISPOSTA. — Mi riferisco alla riserva contenuta nella lettera del 20 dicembre 1956, n. 20660/920/22955, inviata in risposta alla interrogazione n. 22955.

La direzione provinciale delle poste e telegrafi di Campobasso ha già disposto l'installazione di una cassetta d'impostazione in ognuna delle tre frazioni più importanti del citato comune, e precisamente a Montalto, Castiglione e Casabona.

Per quanto riguarda il recapito della corrispondenza nelle anzidette frazioni, nonché in quella di Vigne, si informa che, dagli accertamenti esperiti, è risultato che detto servizio viene svolto regolarmente tre volte la settimana dal portalettere di Rionero. Tale periodicità è quella massima attualmente possibile in considerazione, fra l'altro, dello scarso traffico postale che si verifica in tali località e che non giustificherebbe la spesa occor-

rente per assegnare alla zona un secondo portalettere, indispensabile ove si volesse assicurare il recapito in tutti i giorni feriali.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritiene di intervenire affinché, in ottemperanza a quanto più volte affermato che l'allacciamento televisivo sarebbe stato esteso a tutto il territorio nazionale entro il 1956, vengano ripresi i lavori presso il ripetitore di Martina Franca (Taranto), che deve permettere la ricezione televisiva al territorio del Salento. Il ritardo, infatti, con cui tale allacciamento venisse effettuato, sarebbe di enorme pregiudizio alle categorie interessate, che per le assicurazioni ricevute hanno già assunto rilevanti impegni. (23729).

RISPOSTA. — L'estensione della rete televisiva al centro di Martina Franca, ritardata a causa di notevoli difficoltà tecniche, è prevista entro il mese di febbraio 1957.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: BRASCHI.

COLOGNATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare il Governo italiano – su piano internazionale e nazionale – per indennizzare i cittadini italiani titolari di beni e diritti nella zona *B* del territorio libero di Trieste del danno economico e morale da loro sofferto a seguito dello spossessamento delle loro proprietà nella zona *B* ad opera dell'amministrazione fiduciaria jugoslava in dispregio ai canoni del diritto internazionale.

Per l'opportuna considerazione del Presidente del Consiglio dei ministri l'interrogante rileva che:

in seguito alla mancata attuazione del territorio libero di Trieste previsto dal trattato di pace, lo Stato italiano non ha mai rinunziato alla sovranità sul suolo che prima dell'ultimo conflitto era parte integrante del territorio nazionale, e che ora, in attesa di una definizione del problema triestino, è stato diviso in due zone amministrate « fiduciariamente »: quella *A* dello Stato italiano e quella *B* dello Stato jugoslavo.

i cittadini italiani residenti o già residenti nella zona *B* sono stati privati – di fatto – del possesso delle loro proprietà, in quanto la magistratura popolare dell'amministrazione fiduciaria jugoslava non tutela affatto i loro diritti, anzi ha creato già, da più di dieci anni, una situazione per essi insostenibile;

i cittadini italiani già residenti nella zona *B* del territorio libero di Trieste sono stati costretti a riparare – come esuli – oltre la linea di demarcazione, nella zona *A* o meglio in Italia, e ciò per non subire notorie angherie e vessazioni da parte di quella amministrazione;

nella zona *B* del territorio libero di Trieste le proprietà delle persone fisiche e giuridiche riguardano rilevanti complessi industriali;

lo Stato italiano, in seguito all'accordo economico-finanziario italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 ha disposto la liquidazione delle partite finanziarie originate dall'abbandono dei beni cittadini italiani siti nel territorio ceduto alla Jugoslavia;

l'azione fin qui svolta – su piano internazionale – dal Governo italiano per la tutela dei diritti ed interessi dei suoi cittadini residenti o già residenti nella zona *B* del territorio libero di Trieste non è stata coronata da alcun esito sodisfacente. (23428).

RISPOSTA. — Il Governo si è sempre attivamente interessato, sia sul piano internazionale che su quello nazionale, alla situazione dei cittadini italiani titolari di beni e diritti nella zona *B* del territorio di Trieste.

Pochi mesi dopo la conclusione del *Memorandum* d'intesa, a richiesta italiana, furono iniziate trattative con la Jugoslavia in merito agli esodi ed ai beni esodanti. I negoziati valsero a chiarire alcune situazioni ma dovettero essere sospesi anche in relazione al fatto che non era scaduto l'ultimo termine utile per la presentazione delle domande di esodo da parte dei residenti nella zona.

Ulteriori trattative sono state riprese nello scorso autunno, ma nemmeno esse hanno potuto essere condotte a termine poiché il problema presenta aspetti particolarmente complessi, e non era stato possibile avvicinare sufficientemente le divergenze dei rispettivi punti di vista su varie questioni. Anche di recente abbiamo insistito a Belgrado per addivenire ad una ripresa delle trattative il più presto possibile.

Si può assicurare all'interrogante che il Governo non tralascerà di compiere, sul piano internazionale, ogni sforzo per far sì che venga raggiunto con la Jugoslavia un accordo sodisfacente che consenta agli italiani titolari di beni e diritti in zona *B* di ricevere adeguati indennizzi.

Anche sul piano nazionale il Governo ha fatto il possibile per venire incontro agli esuli della zona *B;* e, oltre alle provvidenze di ca-

rattere generale adottate per i profughi, si è ottenuta su interessamento del Governo la concessione agli esuli – da parte di istituti bancari – di rilevanti anticipi sulle somme da essi versate in dinari presso la Banca nazionale di Jugoslavia ai sensi dell'articolo 8 del *Memorandum* d'intesa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. FOLCHI.

CONCAS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, perché abbia a cessare lo stato di agitazione e di disagio esistente tra i medici addetti ai centri traumatologici ed ai reparti di cura dell'I.N.A.I.L., sui quali grava l'alta responsabilità del soccorso chirurgico, dell'assistenza e spesso della vita dei lavoratori infortunati sul lavoro.

L'interrogante fa presente, inoltre, che tali medici, i quali assolvono un importante compito assistenziale e rieducativo, non hanno stato giuridico, stabilità di impiego, possibilità di carriera. (22888).

RISPOSTA. — La disciplina giuridica dei medici ospedalieri – compresi quelli in servizio presso l'I.N.A.I.L. – è contenuta nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che detta le « norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali ».

Tale decreto, ispirandosi al principio della rotazione degli incarichi, stabilisce che gli assistenti e gli aiuti, da nominare per pubblico concorso, possono rimanere in servizio, rispettivamente, per un biennio e un quadriennio con possibilità di conferma per analogo periodo di tempo (articoli 25 e 26).

L'I.N.A.I.L., per far fronte alle necessità conseguenti al notevole incremento della sua attrezzatura ospedaliera, ha provveduto, pertanto, ad assumere un adeguato personale sanitario, a mezzo di pubblici concorsi, uniformandosi alla precitata legge, e a norma della stessa avrebbe dovuto licenziare detto personale alla scadenza dei relativi contratti.

Tuttavia, considerando la particolare specializzazione dei propri medici, che non consente un facile impiego in altri ospedali, l'Istituto si è preoccupato di mantenere in servizio i sanitari in parola con un diverso rapporto d'impiego, in attesa che siano portati a termine gli studi in corso per una speciale regolamentazione che dia a tale categoria una posizione ben definita.

Non è, comunque, inopportuno rammentare che, in considerazione del delicato compito assistenziale e rieducativo affidato ai sanitari di cui trattasi, il comitato esecutivo dell'I.N.A.I.L. ebbe a disporre l'aumento – con decorrenza 1° agosto 1954 – dei compensi ad essi attribuiti, fissandoli in misura sensibilmente superiore a quelli corrisposti negli ospedali civili.

Il Ministro: VIGORELLI.

COVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se – dopo ben 13 anni di amministrazione commissariale, durante i quali arbitrî ripetutamente riconosciuti dal Consiglio di Stato, dispregio delle disposizioni legislative e della giustizia sociale, hanno costituito norma costante del Commissariato nazionale della gioventù italiana – non sia il caso di conferire un assetto definitivo al patrimonio della ex G.I.L., valutato (prima delle compiacenti cessioni in uso gratuito o semigratuito e delle alienazioni effettuate) a ben 160 miliardi di lire.

Espone inoltre l'opportunità che il Governo assuma l'iniziativa di abrogare il regio decreto-legge n. 704 dell'agosto 1943 – che fino ad oggi è stato ignorato – sostituendolo con altro inteso a conferire finalmente una effettiva ed organica assistenza sociale e morale ai ragazzi ed ai giovani d'Italia. (22350).

RISPOSTA. — In ordine ai rilievi formulati dall'interrogante e sui quali non riesce possibile rispondere specificamente per la loro generica enunciazione, si comunica che la questione concernente il riordinamento del Commissariato per la gioventù italiana è allo studio.

Quanto alla valutazione del parimonio della gioventù italiana, si fa presente che esso, alla data del 30 settembre 1956, risulta valutato nell'inventario dell'ente, per l'ammontare di lire 32 miliardi circa.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

CUCCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non creda necessario e urgente adottare i provvedimenti da ogni parte invocati, per assicurare miglioramenti economici e morali agli ammalati di tubercolosi e alle loro famiglie, le cui esigenze umane sono gravi, molteplici e intuitive. (23453).

RISPOSTA. — In attesa di una integrale soluzione, attualmente allo studio, del problema generale per una nuova organizzazione

dell'assistenza antitubercolare, con legge del 27 dicembre 1956, n. 1504, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1957, n. 12, sono state migliorate le prestazioni economiche dovute ai lavoratori tubercolotici.

La legge infatti ha provveduto:

a) ad elevare la misura della indennità personale (dovuta all'assicurato ricoverato con o senza familiari a carico) da lire 100 a lire 300 giornaliere;

b) ad elevare l'indennità post-sanatoriale da lire 500 a lire 600 giornaliere;

c) ad integrare tali prestazioni, per gli assicurati aventi carico di famiglia, con maggiorazioni, per ciascun familiare, di importo pari a quello degli assegni familiari del settore della industria;

d) a stabilire il principio che l'indennità post-sanatoriale, quando per effetto delle quote di maggiorazione dovute per i familiari a carico non raggiunga una cifra più elevata, non possa essere in nessun caso inferiore a lire 700 giornaliere.

Il Ministro: VIGORELLI.

DE' COCCI E CARCATERRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di dover confermare il mantenimento delle lavorazioni degli agrumi, delle frutta e degli ortaggi nell'elenco delle lavorazioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1939, ai fini dell'esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Al riguardo, essi prospettano che le lavorazioni ortofrutticole ed agrumarie sono legate ai cicli stagionali della produzione, e nessuna di esse può mai raggiungere, anche per i lavori a più lungo ciclo, i sei mesi previsti dalla legge per l'esonero dalle assicurazioni in questione.

In effetti, il ciclo stagionale di ogni singolo prodotto si inizia con la raccolta, alla quale segue l'afflusso dei prodotti in magazzino e la lavorazione per l'esportazione, e si chiude con la spedizione e con l'immagazzinamento.

Per nessuno dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari tale periodo supera i sei mesi previsti dalla legge, e del resto ciò non sarebbe in ogni caso consentito dalle caratteristiche dei processi vegetativi e dalle caratteristiche fisiologiche dei prodotti stessi.

Al riguardo si osserva anche che i cicli stagionali ed i processi vegetativi sono regolati da leggi naturali immutabili, le quali erano tali all'atto in cui il legislatore determinò che le lavorazioni ortofrutticole ed agrumarie rientrano fra le lavorazioni di durata inferiore a sei mesi e tali sono rimasti e sono attualmente.

Non si vede, perciò, come possano modificarsi le lavorazioni che vi sono strettamente connesse.

È invece possibile che un'azienda non compia la lavorazione di un solo prodotto, ma di più prodotti; ma in tal caso è l'attività aziendale che supera il periodo di sei mesi e non la durata delle singole lavorazioni. Comunque, anche in siffatta ipotesi, il lavoro si svolge in zone diverse e con maestranze diverse in quanto le singole produzioni non sono normalmente specifiche di una stessa località.

In sostanza il cumulo delle lavorazioni in una stessa azienda non può influire sull'interpretazione della legge circa la natura obiettiva delle lavorazioni a breve durata nel settore ortofrutticolo, ai fini della loro esenzione dall'assicurazione contro la disoccupazione.

In ogni modo, i diritti dei prestatori d'opera in caso di occupazione superiore a sei mesi sono salvaguardati dalle disposizioni in vigore.

Tutto ciò in linea strettamente tecnica.

Meritano, per altro, attenta valutazione le conseguenze che un ulteriore aumento degli oneri sociali, già elevatissimi e particolarmente incidenti nel settore ortofrutticolo che lavora prodotti poveri, avrà sui nostri costi e quindi sull'esportazione ortofrutticola italiana, oggi costretta a lottare fra costi crescenti all'interno e ricavi inadeguati all'estero anche per effetto della politica di aiuti all'esportazione (premi alla esportazione, cambi differenziati, sgravi fiscali, riduzione e rimborsi di spese di trasporto, ecc.), largamente praticata dai governi dei paesi concorrenti a sostegno delle loro produzioni ortofrutticole ed agrumarie.

Tale situazione è particolarmente evidente per gli agrumi che, come è dato rilevare dalle statistiche delle relative esportazioni, risentono fortemente della concorrenza sovvenzionata della Spagna, del Nord Africa, di Israele e degli Stati Uniti d'America, sia per le arance che per i limoni, con risultati insodisfacenti per l'economia agrumaria nazionale e per la bilancia commerciale. (23098).

RISPOSTA. — Con le argomentazioni prospettate nella interrogazione sopra riportata si contesta, in sostanza, il criterio di escludere, per gli effetti dell'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione, le lavorazioni dei

prodotti ortofrutticoli e di quelli agrumari da quelle di breve durata.

In particolare, secondo il pensiero espresso dagli interroganti, occorrerebbe considerare che, sia l'attività relativa alla « manipolazione, condizionatura, imballaggio ed esportazione dei fiori, degli ortaggi, delle foglie e dei frutti » sia quella relativa alla « cernita degli agrumi, imballaggio e riduzione delle casse per la esportazione », data la loro limitata reperibilità, nel tempo, e la deperibilità dei prodotti che formano oggetto delle attività stesse, sono tuttora da considerare di breve durata.

Si osserva che la dizione generale e complessiva della lavorazione in argomento, che non distingue esplicitamente i prodotti considerati, impedisce di discriminare prodotto da prodotto, e quindi la lavorazione stessa è stata necessariamente considerata nel suo complesso e comprensiva perciò di tutti i fiori, ortaggi, frutti e foglie, la cui lavorazione è svolta dalle industrie interessate durante tutto l'anno.

Né, a parere di questo Ministero, assume valore determinante la considerazione che le lavorazioni dei singoli prodotti costituirebbero altrettante fasi dall'intero ciclo, in quanto è quest'ultimo che, a prescindere dalle singole fasi, caratterizza l'attività di breve durata o meno delle industrie interessate. Se un tal criterio dovesse prevalere, è evidente che tutte le lavorazioni, scisse nelle loro fasi, tutte di brevissima durata, dovrebbero essere escluse dall'obbligo assicurativo per la disoccupazione.

Gli organi dell'ispettorato del lavoro, cui questo Ministero aveva affidato una specifica indagine sulla natura e sulle caratteristiche della lavorazione di cui sopra, hanno relazionato a questo Ministero, e la indagine svolta ha confermato che la lavorazione supera in tutti i casi i sei mesi di durata nell'anno.

Analogo criterio è stato seguito per le altre lavorazioni, il cui ciclo comprende più fasi (come l'ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino, l'estrazione dello zucchero greggio dalle barbabietole, la cernita degli agrumi, imballaggio e rifazione delle casse, ecc.) per le quali ai fini della esclusione o della conferma nell'elenco, è stata considerata la durata dell'intero ciclo e non delle singole fasi comprese in ciascun ciclo.

Agli argomenti sopra svolti è da aggiungere la constatazione che da varie parti sono stati fatti voti per la esclusione delle lavorazioni ortofrutticole in generale da quelle di breve durata, per la conseguente estensione dell'obbligo assicurativo per la disoccupazione alle maestranze dipendenti dalle industrie interessate.

In merito, particolarmente, alla lavorazione degli agrumi, si osserva che essa è stata oggetto di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare, dirette all'unico fine di escluderla da quelle di breve durata, e quindi di sottoporla all'obbligo della assicurazione per la disoccupazione, con la giustificazione che essa dura sei mesi o più nell'anno, le quali proposte trovansi, in atto, all'esame della Commissione lavoro della Camera dei deputati.

Ciò premesso, desidero assicurare che la questione è particolarmente seguita da questo Ministero, il quale non ha mancato di richiedere, in merito, il parere del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione, ai sensi dell'articolo 25, punto sesto, del regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827.

Il Ministro: VIGORELLI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se egli non intenda intervenire per ottenere la revisione del contratto, a quota capitaria, in base al quale i medici prestano il loro servizio all'I.N.A.D.E.L.

Tale contratto prevede una quota di lire 725 per assistito all'anno, con una tariffa suppletiva di lire 500 per le visite notturne; essa è tuttora al livello anteguerra.

L'interrogante ritiene di dover segnalare la grave iniquità che tali condizioni comportano ai danni di una categoria fondamentale nell'espletamento di un servizio assistenziale di così grande importanza. (23481).

RISPOSTA. — Si fa rilevare, al riguardo, che il regime contrattuale in vigore tra i medici e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali esula dalla competenza di questa amministrazione, dato che l'Istituto in parola è sottoposto alla vigilanza primaria del Ministero dell'interno.

Si precisa, per altro, che questo Ministero è intervenuto in materia di rapporti fra categorie sanitarie ed enti mutualistici ogni volta che ne è stato esplicitamente richiesto, con la collaborazione degli altri ministeri interessati, dell'A.C.I.S. e della Federazione nazionale ordini dei medici, sempre nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto delle autonomie concesse dalla legge agli enti medesimi.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di segnalare alla direzione generale dell'I.N.A.D.E.L. quanto forma oggetto della interrogazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

DELCROIX E D'AMORE. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno disporre una più intensa e generale sorveglianza, che per riuscire efficace dovrebbe essere attuata mediante il prelevamento dei campioni dagli impasti e non dai prodotti finiti, allo scopo di reprimere l'abusivo impiego, attualmente molto diffuso, di additivi chimici nella lavorazione delle farine e del pane.

Tale impiego, che è vietato dall'articolo 4 della legge 17 marzo 1932, n. 368, è fatto allo scopo di migliorare nella apparenza ma non nelle caratteristiche organolettiche, materie prime in se stesse scadenti, e perciò dà origine ad una illecita concorrenza nella produzione e nel commercio delle farine e del pane, ma, soprattutto, riesce di grave nocumento all'intera popolazione e soprattutto di quella più povera che si nutre in prevalenza di idrati di carbonio, essendo ormai dimostrato che gli additivi di cui trattasi riescono nocivi all'organismo umano, specialmente per azioni di accumulo, mentre non è escluso che essi possano avere perfino effetti cancerogeni. (23680).

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 4 della legge 17 marzo 1932, n. 368, tuttora in vigore, vieta qualsiasi trattamento delle farine con agenti fisici o chimici come pure l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica o inorganica che possa modificare il colore naturale di esse o, comunque, alterarne o variarne la composizione naturale.

Sull'osservanza del precetto legislativo è stata più volte richiamata da questo Alto Commissariato l'attenzione degli organi provinciali, ai quali è demandato l'effettivo controllo della produzione e della vendita dei farinacei.

È stata anche disposta la diffida delle ditte interessate alla importazione dei prodotti e apparecchi per il trattamento fisico delle farine, nonché delle ditte che svolgono la propaganda dei prodotti stessi.

A seguito di recenti interventi di questo Alto Commissariato (circolari del 27 gennaio 1956, n. 7 e del 7 maggio 1956, n. 48), risulta che le autorità sanitarie provinciali hanno intensificato la propria azione di vigilanza per stroncare l'abusivo impiego nella panificazione di sostanze non consentite.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

DI PAOLANTONIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale azione intende svolgere nei confronti della direzione dell'I.N.T., allo scopo di rimuoverla dalla sua posizione di inspiegabile resistenza verso l'accoglimento di elementari rivendicazioni avanzate dal personale dipendente della sede di Teramo. (23711).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che in data 1° dicembre 1956, il personale dell'Istituto nazionale trasporti - sede di Teramo - inoltrava alla direzione dell'azienda una richiesta di riconoscimento di indennità particolari (indennità di procacciato postale, chilometrica, di sinistro, ecc.), non previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per il personale di aziende private esercenti autoservizi in concessione.

Il comitato di agitazione concedeva all'azienda un termine di 10 giorni per decidere sull'accoglimento o meno della richiesta e dava mandato alle organizzazioni sindacali per l'intervento nella vertenza.

Successivamente, le organizzazioni interessate proclamavano uno sciopero di 24 ore, sciopero che, per l'intervento del prefetto, che assicurava il suo interessamento presso la direzione centrale dell'I.N.T., veniva, quindi, sospeso.

Risulta del pari che, avendo il consiglio di amministrazione dell'I.N.T. sostenuto che le richieste formulate non potevano formare oggetto di trattative in sede aziendale, e che il personale avrebbe potuto promuovere l'intervento delle organizzazioni sindacali, in sede nazionale, un nuovo sciopero veniva disposto il 21 dicembre 1956.

Il personale dell'Istituto trovasi tuttora in agitazione.

Quanto alla richiesta dell'interrogante, si fa rilevare che l'ufficio provinciale del lavoro di Teramo non ha potuto svolgere l'azione di mediazione ai fini della composizione della vertenza in parola, in quanto nessuna delle parti interessate ha finora ritenuto opportuno richiedere, come avviene in casi del genere, il suo intervento.

Il Ministro: VIGORELLI.

FAILLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine

di migliorare le insostenibili condizioni di vita cui sono attualmente costretti gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Per conoscere altresì se, in vista delle prossime festività, non intenda disporre una adeguata erogazione straordinaria a loro favore. (23605).

RISPOSTA. — L'interrogante è certamente a conoscenza che, in atto, trovansi all'esame della XI Commissione della Camera dei deputati talune proposte di legge – presentate dai deputati Venegoni e Bigiandi, Storchi ed altri; Stella, Zaccagnini ed altri, (proposte che la Commissione medesima, in sede legislativa, ha deciso di coordinare in unico testo) – le quali prevedono, fra l'altro, miglioramenti delle prestazioni economiche ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa d'infortunio, in occasione di lavoro industriale ed agricolo.

Altri provvedimenti, per migliorare la sorte dei superstiti, sono pure all'esame nel quadro generale delle provvidenze intese a rendere più efficace la tutela assicurativa.

Tali miglioramenti verranno ad essere il risultato di varie componenti e rientrano in un sistema di coordinamento generale della legislazione infortuni, in corso di elaborazione.

In argomento non è, per altro, inopportuno tener presente che le vedove e gli orfani dei suddetti lavoratori beneficiano di altre provvidenze, oltre a quelle puramente economiche. Agli orfani viene, infatti, offerto il ricovero in collegio o semi-convitto (gli orfani ricoverati sono circa 15 mila), borse di studio e presidî scolastici, l'assistenza post-collegiale e l'avviamento al lavoro. Fra le provvidenze rientra la gestione di colonie climatiche, la fornitura di indumenti, di medicine, di utensili da lavoro, ed infine, l'assistenza di malattia (generica e specialistica, ospedaliera, farmaceutica) alla quale hanno diritto tutti i superstiti titolari di rendita.

Il Ministro. VIGORELLI.

GASPARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la riforma della burocrazia.* — Per conoscere le ragioni che hanno sino ad ora impedito la estensione ai dipendenti degli enti per il turismo, dei benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1956, n. 19. (22622).

RISPOSTA. — Allo stato della vigente legislazione, sussiste la impossibilità di estendere, al personale degli enti ed istituti di diritto pubblico (alla cui categoria appartengono gli enti provinciali per il turismo), le disposizioni contenute nei decreti presidenziali 17 agosto 1955, n. 767 ed 11 gennaio 1956, n. 19, mediante i quali è stato disposto il conglobamento parziale e totale del trattamento economico di attività dei dipendenti dello Stato. Ciò in quanto i cennati decreti presidenziali, limitano esplicitamente la propria operatività ai soli impiegati statali, e non contengono alcuna norma dalla quale possa risultare, quand'anche implicitamente, la estensibilità delle relative disposizioni al personale degli enti parastatali e di diritto pubblico.

Tuttavia, stante che i rispettivi regolamenti organici del personale dei predetti enti provinciali per il turismo, stabiliscono per il personale medesimo un trattamento economico pari a quello fruito, in base alla legge del 1952, n. 212 dal corrispondente personale statale, questo Ministero – con lettera del 29 agosto 1956, n. 137699, diretta al Commissariato per il turismo – ha espresso l'avviso che, senza alcun pregiudizio delle definitive determinazioni da adottare al riguardo, e salva l'osservanza degli adempimenti sostanziali e formali, che verranno all'uopo sanciti, potrebbesi autorizzare, in via del tutto provvisoria, il conglobamento parziale e totale del trattamento economico del personale in parola.

Il che, per altro, limitatamente al personale che abbia acquisito la posizione di ruolo ed il relativo trattamento economico, in base a quanto stabilito a siffatto titolo dai rispettivi regolamenti organici, e con decorrenza dalla acquisizione della rispettiva suindicata posizione di ruolo. Ed a condizione, altresì, che il conglobamento in parola, non modifica – finché ne permane il carattere di provvisorietà – i contributi del 14 per cento e dell'8 per cento fissati dai suindicati regolamenti per la costituzione del trattamento di quiescenza. Tali contributi restano, pertanto, fermi nelle predette percentuali, e continueranno ad essere applicati sugli stipendi non conglobati quali risultano stabiliti dai cennati regolamenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

GASPARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alla provincia di Chieti, per l'attuazione del piano INA-Casa e la ripartizione dei suddetti finanziamenti per ciascun esercizio fra i comuni della provincia. (23179).

RISPOSTA. — Gli stanziamenti adottati dall'INA-Casa per il I settennio, a favore della

provincia di Chieti, ammontano a 2.300,2 milioni, così suddivisi:

Piano sperimentale . . .	Milioni	75,0
» 1° anno	»	318,0
» 2° »	»	1.193,1
» 3° »	»	224,7
» 4° »	»	300,8
» 5° »	»	188,6

I comuni inclusi nel beneficio del Piano sono 46, compreso il capoluogo.

In anticipazione del II settennio sono stati già effettuati stanziamenti per complessivi 545 milioni distribuiti fra 7 comuni, compreso il capoluogo.

Il Ministro: VIGORELLI.

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali il provveditorato agli studi di Chieti non ha inteso applicare le norme di cui agli articoli 8 e seguenti della ordinanza ministeriale 13 aprile 1956, relative all'istituto della conferma, nei riguardi della professoressa Aida D'Ugo fu Domenico, da Vasto (Chieti), e quali siano le ragioni per le quali, a distanza di ben due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, non ancora si è avuta la decisione sul ricorso tempestivamente prodotto dalla interessata. (23312).

RISPOSTA. — La commissione dei ricorsi per i conferimenti di incarichi e supplenze per le scuole medie, riunitasi in data 7 dicembre 1956, ha accolto il ricorso presentato dalla professoressa Aida D'Ugo, insegnante non di ruolo di economia domestica.

Pertanto la citata professoressa ha già assunto servizio nelle scuole medie di Vasto.

Il Ministro: ROSSI.

GASPARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale specifica azione sia stata svolta dai competenti organi del Ministero del lavoro, per evitare i minacciati licenziamenti di operai nei cantieri delle imprese che lavorano per la costruzione delle centrali idroelettriche dell'A.C.E.A. sul Sangro e sull'Aventino, e quale altra azione sia stata svolta par far sì che le suddette imprese riconoscano agli operai impiegati nei lavori, quello stesso trattamento economico da tempo acquisito dagli operai che, nello stesso Abruzzo e nella stessa Valle del Sangro, hanno lavorato alla costruzione di impianti idroelettrici, ed adottino quelle misure di elementare sicurezza, da tempo richieste per gli operai dai sindacalisti della C.I.S.L., che importano una spesa irrisoria a carico delle imprese.

La notizia dei prossimi licenziamenti ha determinato gravissimo allarme fra le famiglie dei duemila operai, impiegati nei lavori del Sangro-Aventino, per la costruzione delle cinque centrali previste nei progetti A.C.E.A., ed è giunta improvvisa ed ingiustificata, essendo i lavori ancora in fase iniziale e la occupazione degli operai ancora ben lontana dalle 4 mila unità giornaliere preannunciate dal ministro Romita e dalle giornate lavorative annunciate dall'A.C.E.A. in 4 milioni. (23516).

RISPOSTA. — Recentemente è stata tenuta presso l'ufficio del lavoro di Chieti una riunione, alla quale hanno partecipato parte dei rappresentanti delle imprese che operano nella zona Sangro-Aventino, per la costruzione delle centrali idroelettriche, ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori. In tale occasione, è stato accertato che i licenziamenti preannunciati potranno essere solo dilazionati per tempo breve, in quanto gran parte dei lavori in galleria sono in fase di ultimazione.

Nel 1957, oltre a lavori collaterali e sussidiari, resteranno ancora da costruire le due dighe e le due centrali che potranno assorbire circa il 25-30 per cento della attuale mano d'opera occupata.

L'ufficio del lavoro non ha mancato di raccomandare che nei licenziamenti siano tenuti in particolare considerazione i lavoratori locali.

Per quanto concerne il trattamento economico sin qui praticato ai lavoratori, risulta che una sola impresa non corrispondeva l'indennità di caropane nella misura prevista per i lavori pesantissimi; a seguito dell'intervento dell'ufficio del lavoro, l'impresa medesima, dal 1° dicembre 1956, ha regolarizzato la posizione.

Il competente ispettorato del lavoro vigila continuamente per il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e per tutto quanto di sua competenza, tanto che la situazione può considerarsi normale.

Il Ministro: VIGORELLI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali decisioni intenda prendere circa l'apertura dell'ufficio postale nel comune di Veruno (Novara), per il quale sono state trasmesse da tempo a Roma le pratiche con parere favorevole della direzione provinciale di Novara. (23641).

RISPOSTA. — Solo in data 15 dicembre 1956 è pervenuta a questo Ministero la deliberazione consiliare, approvata dall'autorità tutoria il 4 dicembre, con la quale il comune di Veruno (Novara) si impegna a fornire il locale arredato occorrente nel caso della istituzione, nel comune medesimo, di un'agenzia postale.

La pratica relativa sta ora seguendo il suo regolare corso, per la raccolta di tutti gli elementi di giudizio necessari e la sua successiva sottoposizione al prescritto parere della commissione centrale per gli uffici locali.

Posso assicurare che la pratica stessa sarà seguita con ogni cura, allo scopo di addivenire alla sua definizione nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: BRASCHI.

GRIMALDI E SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere chi abbia disposto ed autorizzato la cessione del salone del palazzo dei congressi dell'E.U.R. al partito comunista per tenervi il proprio congresso.

Mentre l'intera nazione italiana esprime la propria indignazione verso il partito comunista che si associa ai massacratori dei lavoratori ungheresi e che trama senza infingimenti per imporre lo stesso destino all'Italia, ogni debolezza e concessione, da parte di enti e autorità governative, costituisce offesa ed insulto alla parte sana della nazione.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quale canone sia stato pagato dal partito comunista all'E.U.R., per la cessione del salone dei congressi per ben sei giorni, e se l'amministrazione dell'E.U.R. stessa, sia disposta a concedere l'importante complesso a qualsiasi partito ne faccia richiesta. (23433).

RISPOSTA. — Il salone del palazzo dei congressi dell'E.U.R. è stato concesso al partito comunista, per tenervi il proprio congresso, dalla amministrazione dell'ente esposizione universale di Roma.

In proposito l'ente ha comunicato che la cessione suddetta è avvenuta alle condizioni di tariffa e in conformità al contratto tipo di concessione.

Allo stesso partito, come ad altri partiti (P.R.I., P.L.I., D.C. ecc.), il palazzo era stato concesso anche in precedenti occasioni.

L'amministrazione dell'E.U.R. ha, infine, comunicato che il concessionario ha interamente corrisposto il canone dovuto nella misura di lire 550 mila al giorno per sette giorni, e pertanto in totale di lire 3 milioni 850 mila oltre al rimborso spese di lire 360.460 (per superi di consumo energia elettrica e per danni) trattenute sulla cauzione preventivamente prestata in lire 800 mila.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro per il tesoro*. — Per conoscere le ragioni per le quali – nonostante le assicurazioni date e l'accoglimento come raccomandazione di appositi ordini del giorno in occasione dell'ultima discussione sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – siano state sensibilmente ridotte, rispetto allo scorso esercizio finanziario, le giornate-operaio assegnate alla provincia di Taranto per lavori dei cantieri di rimboschimento e di lavoro nel corrente esercizio finanziario 1956-57. Infatti, l'assegnazione passerebbe dalle 178.830 giornate lavorative dello scorso esercizio, alle 89.715 del corrente esercizio, mentre la media dei disoccupati nella provincia ionica accusa un forte e preoccupante aumento. (2776, *già orale*).

RISPOSTA. — La riduzione operata nell'assegnazione delle giornate-operaio alla provincia di Taranto, per la istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento nel corrente esercizio, trova il suo fondamento nella mozione, approvata dal Parlamento e accettata dal Governo, intesa a riservare il 50 per cento delle disponibilità ai territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Infatti, mentre nell'esercizio decorso fu redatto un unico piano d'impiego della manodopera disoccupata per 14 milioni 500 mila giornate-operaio, in quello corrente, per effetto dell'anzidetta mozione, sono stati predisposti due distinti piani: uno normale ed uno speciale per i territori montani, di 7 milioni 250 mila giornate ognuno. Poiché la provincia di Taranto non ha comuni considerati montani ai sensi della predetta legge, essa è stata compresa soltanto nel piano normale, la cui disponibilità risulta dimezzata rispetto a quella del decorso esercizio.

Per quanto concerne l'andamento della disoccupazione nella provincia anzidetta, è da precisare che la media degli iscritti nella I e II classe delle liste di collocamento è passata da 20.635 unità nel 1954 a 20.822 nel 1955, con un aumento di 187 unità.

Premesso quanto sopra, va rilevato che alla provincia di Taranto sono state accordate, extra-piano, 20 mila giornate-allievo per corsi, trasformate in 15 mila giornate-operaio per

cantieri (una giornata-allievo equivale, come è noto, a 3-4 giornate-operaio).

Tale assegnazione straordinaria venne concessa a suo tempo, in sede di riesame delle singole situazioni locali, con conseguente variante del piano normale di impiego della mano d'opera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

GUARIENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il motivo per cui non è stato a tutt'oggi compilato e pubblicato l'elenco delle malattie specifiche della vecchiaia, assistibili senza limiti di durata, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma quarto, della legge 4 agosto 1955, n. 692 (estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati d'invalidità e vecchiaia). (23099).

RISPOSTA. — Torna gradito comunicare che l'elenco delle malattie specifiche della vecchiaia, di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è stato approvato con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1956, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1957, n. 1.

Il Ministro: VIGORELLI.

LOZZA E NATTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio in cui si trovano, in provincia di Roma, gli inclusi nella graduatoria ad esaurimento costituita in base alla legge 9 maggio 1950, n. 1950. Gli insegnanti elementari lamentano che il provveditore agli studi di Roma, per alcuni anni, non abbia applicato le estensioni di legge, in riguardo agli iscritti nella graduatoria sopra indicata.

Gli interroganti chiedono di conoscere quanti insegnanti iscritti nella graduatoria in oggetto, sono ancora privi effettivamente di un posto di ruolo d'insegnante elementare. (22807).

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, previde il beneficio della immissione in ruolo sino ad esaurimento della graduatoria, a favore degli idonei dei concorsi magistrali banditi l'8 luglio 1947 dal Ministero della pubblica istruzione per effetto del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Più precisamente, per l'esaurimento di dette graduatorie venivano in ciascun provveditorato agli studi riservati agli idonei dei concorsi dal tipo A1, A2 e A3 (combattenti, reduci ed assimilati) posti corrispondenti ad un quinto di quelli vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. Un altro quinto veniva riservato agli idonei della graduatoria unificata dei concorsi B4 e B5 (idonei di precedenti concorsi o maestri con non meno di tre anni di servizio da provvisorio). Successivamente, la legge 9 maggio 1950, n. 281, estendeva analogo beneficio, sempre nella misura di un quinto dei posti disponibili, agli idonei del concorso ordinario e generale B6 che avessero riportato una media di non meno di 7/10 nelle prove di esame.

Il provveditore di Roma, dal 1949 in poi, provvide ad assegnare i 2/5 dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico agli idonei dei concorsi A1, A2, A3, B4 e B5, e, successivamente, dopo l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 281, al 1° ottobre 1950 operò analogamente per il concorso B6.

Poiché la graduatoria dei concorsi del tipo A si esaurì nel 1952, il quinto dei posti riservati ai concorsi di tale tipo è stato in seguito diviso tra le due graduatorie ancora in atto e cioè quella del B4 e B5 e quella del B6, assegnando a ciascuna di esse, a cominciare dal 1° ottobre 1953, un quinto più un decimo dei posti vacanti.

Per quanto riguarda in modo specifico il concorso *B6*, le assunzioni hanno proceduto col seguente ritmo, partendo dal primo idoneo della relativa graduatoria.

a decorrere dal:

1 ottobre 1950	da	1	a	127
1 ottobre 1951	»	128	»	152
1 ottobre 1952	»	153	»	189
1 ottobre 1953	»	190	»	270
1 ottobre 1954	»	270	»	334
1 ottobre 1955		—		—
1 ottobre 1956	»	335	»	346

Come si vede dal su riportato prospetto, negli ultimi anni scolastici il numero degli assunti in ruolo ha subìto una certa diminuzione, per effetto di una situazione particolare esistente in provincia di Roma.

Infatti in detta provincia esiste una preponderanza di personale insegnante femminile, che occupa anche i posti i quali, essendo maschili, dovrebbero essere, a norma delle vigenti disposizioni legislative, coperti da maestri. Ciò perché, per effetto del concorso del 1930, quando le scuole elementari di Roma erano gestite dal comune avente autonomia scolastica, furono assunte donne anche per i posti maschili delle tre prime classi.

Naturalmente, quando tali posti, per effetto di collocamenti a riposo, dimissioni, decessi od altro, rimangono scoperti è necessario operare una revisione degli organici per far corrispondere la classificazione dei posti al sesso degli alunni. Tale operazione è stata, come di dovere, compiuta dal provveditorato agli studi di Roma e si è avuto e si ha, conseguentemente, un notevole aumento di posti maschili, tanto che tutti gli insegnanti uomini appartenenti alle graduatorie ad esaurimento e tutti gli appartenenti al ruolo speciale transitorio, hanno potuto ottenere la immissione in ruolo anteriormente o al massimo alla data del 1° ottobre 1955.

A ciò aggiungasi che la provincia di Roma, come è l'unica ad avere ancora un notevole numero di idonei della graduatoria del concorso *B*6 da immettere in ruolo, così ha un notevole numero – circa 350 – di maestri della graduatoria suppletiva del ruolo speciale transitorio istituito per effetto del decreto legislativo 7 magigo 1948, n. 1127, da immettere in ruolo per effetto delle successive leggi 24 dicembre 1951, n. 1634, e 9 agosto 1954, n. 658; quest'ultima soppresse il ruolo transitorio e dispose il passaggio nel ruolo ordinario dei maestri che ne facevano parte, ma in provincia di Roma molti insegnanti della graduatoria suppletiva che attendevano di essere passati in ruolo ordinario in forza della legge 24 dicembre 1951, n. 1634, sono tuttora in attesa del posto per mancanza di posti disponibili. Tali insegnanti di ruolo (ruoli speciali transitori) in attesa di nomina, come tutti quelli idonei del *B*6 pure in attesa di nomina, sono di sesso femminile poiché, come si è detto, gli uomini furono tutti già sistemati e la carenza di posti si verifica proprio nelle classi femminili e miste.

È proprio per effetto della esistenza del ruolo speciale transitorio – graduatoria suppletiva – che il 1° ottobre 1955 non potettero effettuarsi nomine di idonei del *B*6. Infatti, a decorrere dal 1° ottobre 1954, vennero effettuate nomine in ruolo ordinario di insegnanti del ruolo transitorio in forza della legge 9 agosto 1954, n. 658; delle insegnanti così nominate, 49 ebbero sedi provvisorie. Dopo effettuato il movimento magistrale nelle scuole del capoluogo di provincia – le quali per effetto della legge 29 giugno 1951, n. 550, devono essere attribuite per 2/3 mediante trasferimento e per 1/3 mediante concorso – e da altre province, si ebbero 52 posti vacanti che furono così ripartiti:

49 con assegnazioni definitive di sede alle 49 insegnanti provenienti dal ruolo transitorio che avevano avuto la sede provvisoria, un trasferimento per servizio, e due assunzioni in ruolo di vedove di guerra, che avendone maturato il diritto, dovevano ottenere tale nomina.

Aggiungasi che in quell'anno i trasferimenti nelle scuole del comune capoluogo, e cioè di Roma, avvennero per la maggior parte da altre province e quindi l'esodo dalla provincia di Roma al capoluogo fu quasi nullo, per cui i posti resisi vacanti nei rimanenti comuni della provincia, che sono gli unici attribuibili agli idonei delle graduatorie ad esaurimento, furono in misura minima.

Per quanto riguarda l'anno scolastico corrente, i 28 posti femminili e misti, « gli unici attribuibili » resisi vacanti, sono stati così ripartiti, nelle proporzioni previste dall'articolo 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

8 posti al *B*4 e *B*5;
8 posti al *B*6;
12 posti al ruolo speciale transitorio.

Allo stato attuale, pertanto, degli idonei del *B*6 ne sono stati assunti in ruolo normale n. 346, e ne rimangono 503 (tutte donne); di esse, tuttavia, 37 sono già titolari in provincia di Roma e tale numero va conseguentemente detratto. Rimangono in attesa di nomina in ruolo ordinario 466 insegnanti, ma di esse 45 fanno parte del ruolo in soprannumero; tale circostanza non infirma il loro diritto all'assunzione in ruolo ordinario a mano a mano che giunga il proprio turno, ma, di fatto, esse hanno già una sistemazione giuridica ed economica che attenua la pesantezza del problema.

Il Ministro: Rossi.

LOZZA e AUDISIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che la ditta Borsalino di Alessandria fa una opposizione ingiusta quanto caparbia alla costituzione dell'asilo-nido aziendale, richiesto dalla commissione interna sino dal 1953. L'ispettorato del lavoro di Alessandria è pienamente favorevole alla costituzione dell'asilo nido in oggetto – che può essere attrezzato tanto nello stabile del cappellificio quanto nelle immediate adiacenze, nel palazzo dell'educatorio Borsalino – ma la ditta, anche contro la decisione dell'ispettorato, oppone resistenza e avanza ricorso. (23196).

Risposta. — Risulta a questo Ministero che nel 1955, avendo la ditta Borsalino di Alessandria chiesto all'ispettorato del lavoro di essere esonerata dalla istituzione di un asilo-nido aziendale, impegnandosi ad affidare le

cure dell'esiguo numero di bambini assistibili alla locale O.N.M.I., l'ispettorato medesimo ritenne opportuno di accordare l'esonero richiesto, in considerazione del fatto che la sistemazione dell'asilo-nido in prossimità dei locali di lavoro appariva sconsigliabile, dato che, come è ben noto, l'uso del mercurio, impiegato nella industria del cappello, può determinare conseguenze dannose per i neonati.

Pertanto, la ditta stipulava apposita convenzione con la O.N.M.I., assicurando anche un servizio giornaliero di automezzo per il trasporto delle madri e dei bambini dallo stabilimento all'asilo.

Nell'applicazione della cennata convenzione, si sono, per altro, manifestati taluni inconvenienti, e cioè una discordanza fra l'orario praticato dalla casa della madre e del bambino (apertura alle 8 e chiusura nel sabato pomeriggio) e quello dello stabilimento (inizio del lavoro, in qualche giorno, alle 7,30 ed effettuazione di esso anche nel sabato pomeriggio), nonché una diversa durata delle ferie spettanti al personale dell'O.N.M.I. ed a quello dell'azienda (rispettivamente un mese e quindici giorni, per di più coincidenti nello stesso periodo). Mentre al primo dei suddetti inconvenienti fu posto riparo, avendo la ditta stabilito una tolleranza di orario alle madri fruenti dell'asilo-nido ed avendo consentito l'O.N.M.I. il funzionamento della casa della madre e del bambino anche nel pomeriggio del sabato, non altrettanto avvenne per il secondo inconveniente.

Ciò stante, l'ispettorato del lavoro, constatato che l'assistenza dell'O.N.M.I., così come veniva effettuata, non sostituiva pienamente l'asilo-nido aziendale, ha provveduto a revocare l'esonero in precedenza concesso, diffidando la ditta a mettere a disposizione delle maestranze, alla data del 30 giugno 1957, che è quella di scadenza della convenzione dell'O.N.M.I., un proprio asilo-nido della capacità complessiva di almeno 50 posti letto, fra lattanti e divezzi. Risulta che la società Borsalino, ha prodotto, in merito, ricorso al predetto ispettorato del lavoro.

Ciò premesso, questo Ministero non mancherà, comunque, di intervenire presso la sede centrale dell'O.N.M.I., affinché sia esaminata l'opportunità di svolgere adeguata azione nei confronti della casa della madre e del fanciullo di Alessandria, onde porla in condizioni di adempiere con piena sodisfazione alle funzioni in vista delle quali venne stipulata la convenzione con la ditta Borsalino.

E ciò perché non possono non essere presi in attenta considerazione, ai fini della istituzione di un asilo aziendale, sia la nocività delle sostanze mercuriali adoperate nel cappellificio, sia l'esiguità numerica delle madri che lavorano durante il periodo di allattamento, nonché dei bambini divezzi che verrebbero affidati all'asilo-nido, preferendo – a quanto consta – le famiglie provvedere direttamente alla loro cura.

Infatti, nonostante il notevole numero di donne occupate presso la ditta Borsalino, i bambini affidati alla casa della madre e del bambino nel 1955 e nel 1956, furono in media – secondo quanto ha riferito l'ispettorato del lavoro di Alessandria – soltanto 5.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è vero che la ditta Raia Francesco di Napoli, oggi fallita, e già finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, non ha saldato consistenti arretrati del proprio personale, mentre attraverso una società di fatto, con la cognata Di Donna Rosa, aspira ad ottenere altro finanziamento dalla Cassa sotto la denominazione « Polo Nord »; se non si ritenga opportuno intervenire perché, in ogni caso, sia saldato il debito contratto verso i lavoratori. (22437).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti al riguardo dall'ispettorato del lavoro di Napoli, è emerso che la ditta Rajo (non Raja) Francesco ha gestito, per il periodo dal 1° febbraio 1955 al 27 luglio 1955, un laboratorio per la fabbricazione di gelati in Casavatore (Napoli), via Rettifilo al Bravo, n. 28. Non risulta, per altro, presso la cancelleria della sezione fallimenti del tribunale di Napoli, che il Rajo Francesco sia in atto fallito.

La ditta Di Donna Rosa gestisce tuttora, e sin dal marzo 1941, un laboratorio di gelati, con annesso negozio di vendita in Napoli – via Pietro Colletta – denominato « Polo Nord ». Tale laboratorio è in attività solo nei mesi estivi.

A quanto consta, un gruppo di lavoratori ex dipendenti della ditta Di Donna Rosa, che vantano crediti per differenze salariali nei confronti della citata ditta, ha già iniziato un regolare procedimento civile presso il competente tribunale di Napoli.

Dall'interrogatorio dei lavoratori alle dipendenze delle due ditte, è emerso che queste si sono rese responsabili di omissioni di registrazione di salari sui libri paga, e quindi

di omissioni del versamento dei contributi agli istituti assicuratori.

Per tali infrazioni l'ispettorato del lavoro ha in corso i provvedimenti di competenza.

Per quanto può riflettere la competenza della Presidenza del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, corre tuttavia l'obbligo di chiarire che la ditta Rajo non ha mai avuto rapporti con la Cassa per il Mezzogiorno, nè per concessione di finanziamenti, nè per altri titoli.

Viene altresì assicurato dall'Istituto per lo sviluppo dell'Italia meridionale - ISVEIMER - all'uopo interessato, che la suddetta ditta non ha mai ottenuto alcun mutuo, e che non esiste, in istruttoria, domanda alcuna di finanziamento presentata dalla società « Polo Nord ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro per l'industria e per il commercio, e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e come intendono intervenire per obbligare gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli) a riconoscere agli impiegati ed equiparati la maggiorazione dovuta per contratto sulle 4 ore che superano le 44 settimanali, anche quando non vengono lavorate per festività o ferie;

per conoscere perché quanto sopra non è stato ancora attuato in conformità di una sentenza del tribunale di Napoli del luglio 1954 a favore degli impiegati dell'I.M.N. (ex silurificio di Baia) sito a pochi metri dagli stabilimenti meccanici di Pozzuoli, pur essendo i due stabilimenti entrambi della Finmeccanica. (23250).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti al riguardo dall'ispettorato del lavoro di Napoli, è risultato che presso gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli lavorano attualmente n. 288 lavoratori con mansioni impiegatizie.

Essi svolgono normalmente lavoro per 48 ore settimanali e sono retribuiti con stipendio mensile.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 8 del contratto collettivo nazionale déi metalmeccanici del 21 giugno 1956, sostitutivo del contratto del 25 giugno 1948, la ditta corrisponde agli impiegati, per ogni ora di lavoro compiuta oltre la 44/ma e fino alla 48/ma settimanale, una quota oraria di stipendio in aggiunta alla retribuzione normale.

Tale quota, fissata dallo stesso contratto, è uguale alla metà della paga oraria del minimo tabellare e viene determinata dividendo lo stesso minimo per 180.

La direzione degli stabilimenti pratica tale trattamento in favore degli impiegati che svolgono lavoro effettivo nelle 4 ore comprese tra la 44/ma e la 48/ma della settimana, escludendo coloro che sono assenti dal lavoro, anche se l'assenza è dovuta a festività nazionali ed infrasettimanali, ferie o malattia.

L'azienda in questione, a sostegno della propria linea di condotta, cita la dichiarazione a verbale che segue all'articolo 5 del contratto collettivo sopra citato, secondo la quale « agli effetti del presente articolo, sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione ».

La questione prospettata dall'interrogante ha formato oggetto di una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, del 2 giugno 1954, nella quale veniva accolta la richiesta di 16 dipendenti dell'industria meccanica napoletana di Baia, circa il diritto alla maggiorazione prevista dal citato articolo 8 del contratto collettivo di categoria, anche quando le ore tra la 44/ma e la 48/ma settimanali non vengano lavorate, per ferie o festività, escludendo invece detto diritto quando le assenze sono causate da malattia.

A quanto consta, per altro, l'interpretazione della predetta norma contrattuale, contenuta nella sentenza di cui sopra, non verrebbe accettata dalle altre aziende similari napoletane, pur facenti parte dello stesso gruppo Finmeccanica.

Infatti, è in atto, presso il Tribunale di Napoli, altro procedimento intentato da 374 impiegati della Navalmeccanica, avente ad oggetto la richiesta del riconoscimento del loro diritto alla maggiorazione prevista dalla norma contrattuale in parola, nel caso che le 48 ore di lavoro settimanali non vengano raggiunte per ferie, festività o malattia.

Gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli sarebbero anch'essi intenzionati a non accogliere le eventuali richieste del genere, avanzate dal proprio personale impiegatizio, ed a sostenere la propria tesi, se del caso, anche in sede di giudizio civile.

Pertanto questo Ministero non ritiene di adottare alcun provvedimento, considerando che la decisione sulla interpretazione delle citate norme contrattuali sia di esclusiva competenza della magistratura, al cui esame può essere eventualmente demandata anche la questione in argomento, da parte dei lavoratori degli stabilimenti meccanici di Pozzuoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla proposta della giunta comunale di Pozzuoli (Napoli) contro il bando di concorso per l'assegnazione degli allogi INA-Casa che sorgono in località Arco Felice. (23252).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che l'estensione della facoltà di presentare domanda per l'assegnazione di alloggi costruiti in Pozzuoli anche ai lavoratori che prestano la propria opera in Napoli, Bacoli o Monte di Procida, venne a suo tempo adottata, al preciso scopo di venire incontro a quei lavoratori che, risiedendo in Pozzuoli e prestando altrove la propria opera, non avrebbero potuto concorrere a tale assegnazione, qualora il bando fosse stato limitato « ai lavoratori che prestano la propria opera in Pozzuoli ».

Tale criterio, adottato nel primo settennio di applicazione del piano I.N.A.-Casa, in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 340, potrà tuttavia essere abbandonato nel secondo settennio, in quanto le nuove norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, prevedono che il lavoratore possa presentare domanda sia nella località dove lavora, sia in quella di residenza. Con la modifica introdotta nella nuova legge, il competente comitato potrà pertanto ridurre l'ampiezza della circoscrizione di zona che, in precedenza, aveva dovuto essere adottata per le ragioni sopra esposte.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAROTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di accordare il sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori della provincia di Potenza, che versano in una situazione di particolare disagio a causa della perdurante disoccupazione, aggravata dalle avversità atmosferiche. (23662).

RISPOSTA. — Si fa rilevare che la legge 29 aprile 1956, n. 264, che disciplina la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, attribuisce a tale prestazione carattere del tutto eccezionale e complementare rispetto alle altre iniziative assistenziali per lavoratori disoccupati, previste dalla legge stessa e dirette all'impiego della mano d'opera disoccupata (cantieri di lavoro e corsi di riqualificazione).

È per tali considerazioni che il Governo ha ritenuto opportuno trasferire i fondi disponibili della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione al « fondo addestramento professionale » di cui all'articolo 62 della predetta legge.

Ritiene, infatti, questo Ministero che la forma di intervento attraverso i corsi di riqualificazione ed i cantieri, che integrano i normali sussidi di disoccupazione e quelli a favore degli agricoli, stabiliti dall'articolo 36 della citata legge n. 264 e dal successivo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, sia più idonea agli scopi che non il sussidio straordinario.

Tenuto conto di tali criteri e prescindendo da una situazione di carenza di fondi, questo Ministero non riscontra la possibilità di venire incontro alla richiesta formulata dall'interrogante.

Il Ministro: VIGORELLI.

MESSINETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se la Gioventù italiana sia un ente statale oppure una organizzazione di partito, la quale si permette col pubblico denaro le più assurde discriminazioni nei confronti dei giovani non iscritti alla democrazia cristiana.

Per sapere, a tal'uopo, se è a sua conoscenza che il commissariato per la gioventù italiana di Catanzaro, per il 16 dicembre 1956, in occasione della celebrazione della terza assemblea nazionale delle rappresentanze popolari del Mezzogiorno e delle isole, che si terrà a Reggio Calabria, con lettera del 21 novembre 1956, n. 2156 di protocollo, ha comunicato agli istituti tecnici industriali, agli istituti tecnici agrari ed a tutti i sindaci del Mezzogiorno e delle isole il seguente bando di concorso:

1°) in attuazione di deliberazioni della direzione della democrazia cristiana anche per l'anno scolastico 1956-57 viene indetto il concorso di borse di studio intitolate ad « Alcide De Gasperi »;

2°) il concorso è aperto per 100 borse di studio ciascuna di lire centomila;

3°) le borse di studio di cui al precedente bando sono riservate a giovani residenti nelle province laziali di Latina e Frosinone, in quelle dell'Abruzzo e Molise, Campania, Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia e Sardegna;

4°) possono concorrere all'assegnazione delle borse studenti figli di cittadini italiani residenti nelle province suddette e iscritti al partito della democrazia cristiana, studenti che nel corrente anno scolastico siano alunni di un istituto tecnico agrario o di un istituto

tecnico industriale e abbiano conseguito nell'anno 1955-56 la media di almeno sette decimi;

5°) il concorso è per titoli ed ogni concorrente deve far pervenire improrogabilmente entro il 3 dicembre 1956 all'ufficio provinciale S.P.E.S. della democrazia cristiana corso Mazzini n. 159, Catanzaro, i seguenti documenti:

a) domanda in carta semplice;

b) documento dell'autorità scolastica certificante i voti conseguiti dal concorrente negli scrutini finali dell'anno scolastico 1955-1956 in un corso di istituto tecnico industriale o istituto tecnico agrario,

c) certificato di residenza del padre del concorrente;

d) certificato da cui risulti l'appartenenza del padre del concorrente al partito della democrazia cristiana.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti egli intenda adottare perché detto bando venga revocato e perché certe cose poco democratiche siano commesse da enti statali che avrebbero il dovere di rispettare le libertà che la Costituzione repubblicana assicura a tutti i cittadini italiani. (23423).

RISPOSTA. — L'iniziativa del bando di concorso, cui si riferisce l'interrogante, non è stata assunta dal commissariato della gioventù italiana.

L'ufficio provinciale della gioventù italiana di Catanzaro si è limitato a divulgare tale iniziativa in quanto, comunque, poteva interessare diverse categorie di giovani.

Questa presidenza, in ogni modo, non ha alcun provvedimento da adottare nei riguardi del concorso, in quanto bandito da un ente estraneo all'organizzazione dello Stato e per altro in sé del tutto lecito, né verso il commissario della gioventù italiana che, divulgandolo, per scopo da esso ritenuto conforme ai fini istituzionali della gioventù italiana, ha esercitato una facoltà discrezionale conferitagli dai poteri derivantigli dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

MONTAGNANA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponda a verità quanto afferma la direzione della S.N.O.S. di Savigliano (Cuneo), vale a dire che la direzione delle ferrovie dello Stato, malgrado la esistenza di un regolare contratto che la impegna ad assicurare le 18 mila ore di lavoro al mese alla stessa S.N.O.S., per riparazione di veicoli, sarebbe in ritardo di 53 mila ore accumulatesi durante alcuni mesi; il che ha indotto la direzione dello stabilimento di Savigliano a ridurre ad oltre 100 operai l'orario di lavoro da 48 ore a 42 ore e mezza settimanali. (24035).

RISPOSTA. — Il lavoro di riparazione del materiale rotabile non è uniforme nel tempo in quanto dipende dalle avarie che presentano i rotabili e che possono essere previste solo con approssimazione in quanto soggette a fluttuazioni in più o in meno.

Per questo i contratti di riparazione, stipulati dalle ferrovie dello Stato con le ditte riparatrici, contemplano un numero di ore di lavoro che esprime soltanto la entità media dei bisogni.

La situazione segnalata dall'interrogante, rientra pertanto, nelle eventualità previste dal contratto. Tuttavia le ferrovie dello Stato, preoccupate della situazione dello stabilimento di Savigliano, hanno già provveduto ad assegnare la ricostruzione di 15 carrozze, e provvederanno a sanare l'arretrato contrattuale, nei limiti del possibile, con l'assegnazione di altre carrozze o, al caso, di carri da riparare.

Il Ministro: ANGELINI.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti siano previsti per l'ampliamento dei ruoli organici del personale dipendente dalla direzione generale antichità e belle arti, e in particolare per la soluzione dell'annoso problema dell'avanzamento degli archivisti. (23737).

RISPOSTA. — Il Ministero aveva, a suo tempo, provveduto a predisporre un progetto di revisione di tutti i ruoli della Soprintendenza, nell'ambito dell'articolo 5 della legge delega, proponendo, tra l'altro, un maggior numero di posti per le qualifiche di primo archivista e archivista capo.

Com'è noto all'interrogante, il Consiglio dei ministri non ha approvato i decreti relativi al detto ampliamento d'organico.

La questione potrà essere affrontata solo in sede parlamentare.

Il Ministro: ROSSI.

PIERACCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non consideri opportuno promuovere in sede regolamentare una più precisa definizione dei poteri attribuiti dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, al comitato esecutivo dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni

sul lavoro (I.N.A.I.L.). Ai sensi, infatti, di tale disposizione legislativa, al suddetto comitato esecutivo spetta « deliberare le modalità di concessione e di esecuzione degli appalti e forniture », ma non risulta che siano state emanate norme intese a disciplinare tale facoltà.

Ne consegue che, mentre le pubbliche amministrazioni sono vincolate da norme obbligatorie circa l'espletamento degli appalti e forniture, norme che impongono il sistema della pubblica gara tra i fornitori ogni qual volta le obbligazioni in questione superino un determinato ammontare, e comunque la adozione di particolari formalità a garanzia dell'esecuzione, l'istituto suddetto, a differenza anche di quanto usano praticare organismi analoghi, come l'I.N.A.M., l'I.N.P.S., ecc., non adotta alcuna formalità anche per forniture e appalti dell'importo di decine di milioni; prassi questa certamente poco conforme ai dettami di una oculata amministrazione, e comunque tale da ingenerare nella pubblica opinione perplessità di cui all'interrogante appare urgente eliminare la causa. (23089).

RISPOSTA. — L'I.N.A.I.L., fin dal marzo 1949, ossia dopo il ripristino dell'amministrazione ordinaria, su iniziativa del presidente, ha provveduto, nella sfera della propria autonomia istituzionale, a regolamentare in modo compiuto gli acquisti di immobili, come la concessione ed esecuzione degli appalti e forniture.

Riguardo agli acquisti immobiliari, il consiglio di amministrazione ebbe a deliberare, il 24 maggio 1949, il « regolamento per l'esame degli investimenti immobiliari ».

In virtù di tale regolamento, le proposte di acquisto di immobili pervenute all'Istituto, dopo una prima completa e approfondita istruttoria dell'ufficio tecnico, invece di essere direttamente trasmesse, per la decisione, al consiglio di amministrazione, sono tutte sottoposte a una seconda istruttoria da parte di un apposito comitato tecnico consultivo.

È stata questa, una innovazione che l'Istituto ha introdotto nei suoi ordinamenti, a maggior cautela del retto impiego dei suoi fondi. Come è noto, il comitato è composto: dal presidente dell'istituto; da due membri del consiglio di amministrazione, designati per ogni seduta dal presidente; da almeno tre tecnici in qualità di esperti; funge da segretario il capo della consulenza legale generale. Ciascuno dei componenti del comitato è anche tenuto a dare per iscritto il proprio parere sugli affari trattati.

Attualmente fanno parte del comitato, in qualità di esperti, il presidente generale del consiglio superiore dei lavori pubblici, due presidenti di sezione dello stesso consiglio, il direttore generale del catasto, un ordinario della facoltà di ingegneria dell'università di Roma, ex direttore generale del catasto.

Interviene alle sedute il direttore generale e intervengono, inoltre, il capo del servizio finanziario e patrimoniale, il capo dell'ufficio tecnico, il capo del servizio affari generali ed il ragioniere generale.

Alle riunioni, infine, partecipa il collegio sindacale.

Riguardo poi agli appalti, si è in grado di precisare che il comitato esecutivo, con delibera del 19 aprile 1950, ha introdotto una particolare procedura regolata da norme precise. I pieghi sigillati, pervenuti dalle ditte concorrenti, contenenti i documenti e le offerte, sono raccolti e protocollati in apposito registro e vengono conservati nella segreteria del comitato tecnico.

L'apertura delle buste avviene in una seduta unica, la cui data è fissata dal presidente, a norma del relativo regolamento, subito dopo la scadenza del termine stabilito dalla lettera di invito per l'invio delle offerte.

Il comitato tecnico in seduta plenaria procede anzitutto all'apertura dei pieghi, e quindi delle buste contenenti i documenti, ed esamina se la documentazione dei singoli concorrenti sia pervenuta in tempo debito e sia completa e regolare.

Viene poi aperta la busta contenente la scheda segreta dei ribassi minimo e massimo, compilata dai membri tecnici immediatamente prima dell'apertura della seduta e da essi consegnata al presidente all'inizio della seduta stessa.

Le percentuali (minima o massima) così stabilite, sono immediatamente registrate nel verbale e non sono quindi più modificabili.

Successivamente, vengono aperte le buste contenenti le offerte ed eliminate tutte quelle che non abbiano raggiunto il ribasso minimo o abbiano superato quello massimo.

Per la validità delle trattative, le offerte valide non devono essere inferiori a cinque. Effettuata la media tra la media di tali offerte ed il ribasso massimo fissato, il risultato costituisce la media base. Quindi, la preferenza tra le offerte va a favore della impresa ammessa alla gara che abbia uguagliato la media base o più si sia avvicinata ad essa.

Il verbale della gara è presentato al presidente dell'istituto, per le definitive determinazioni e per la stipulazione dell'appalto.

In sostanza, pertanto, ogni appalto o fornitura di qualsiasi importo, anche se assai modesto, trova il suo espletamento in regolari gare che si svolgono con la procedura sopra illustrata, e quindi con le più ampie garanzie.

Il Ministro: VIGORELLI.

POLANO. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengono ammissibile che agli operai addetti ai lavori sul tronco ferroviario Ozieri-Chilivani (Sassari), delle ferrovie complementari sarde, venga effettuata una trattenuta sulla paga nella misura di lire 100 al mese, come contributo di ufficio alla confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), senza che gli operai abbiano dato a ciò il loro consenso; e se non intendano intervenire per eliminare tale trattamento. (23321).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti in ordine a quanto forma oggetto della interrogazione è emerso che, in effetti, ai 70 operai adibiti dal maggio 1956 ai lavori di ammodernamento degli impianti del tronco ferroviario Chilivani-Ozieri, in concessione alla società per le ferrovie sarde, è stata praticata, dalle singole date di assunzione al lavoro, una trattenuta di lire 100 mensili, quale quota di iscrizione al sindacato.

Detta trattenuta non viene però operata dall'impresa, ed infatti non risulta compresa nella specifica delle trattenute di legge sugli elementi che costituiscono la retribuzione lorda mensile.

Nel retro del prospetto paga risulta annotata a matita la seguente dicitura « sindacato lire 100 ».

La trattenuta viene eseguita, all'atto della liquidazione della retribuzione, da parte del cassiere dell'ufficio paga, su richiesta dei segretari dei sindacati autoferrotramvieri aderenti sia alla confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) che alla confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.).

È emerso, altresì, che tale trattenuta viene operata senza che i lavoratori interessati siano stati preventivamente interpellati al riguardo.

Questo Ministero ha, comunque, interessato specificamente l'ispettorato del lavoro di Sassari, ad intervenire, in conformità alle istruzioni a suo tempo impartite, nel senso che alcuna trattenuta può essere effettuata, per lo scopo di cui trattasi, senza esplicita delega scritta, individualmente rilasciata dai lavoratori interessati all'ufficio paga della impresa presso la quale essi prestano la propria opera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, in considerazione della necessità di un maggiore controllo sull'applicazione delle leggi sul collocamento, sulla limitazione del lavoro straordinario e sulla disciplina dell'apprendistato, non ravvisi la necessità di istituire a Pisa una sezione dell'ispettorato del lavoro. (23958).

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica di questo Ministero, ha previsto l'aumento del numero degli uffici dell'ispettorato del lavoro dagli attuali 75 (costituiti secondo il precedente ordinamento di cui al decreto legislativo 25 aprile 1948, n. 381), a 92, ma l'assoluta insufficienza degli organici del personale, rimasti commisurati alla situazione preesistente, non ha consentito finora di provvedere all'istituzione di alcuna delle 17 nuove sedi per completare l'organico provinciale.

L'aumento del personale dell'ispettorato è, tuttavia, previsto da un provvedimento legislativo in corso di perfezionamento. Non appena possibile, pertanto, questo Ministero si riserva di disporre la istituzione anche a Pisa di un ufficio dell'ispettorato del lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e al Commissario per il turismo.* — Per conoscere se non intendano impartire disposizioni ai competenti uffici dipendenti per la sistemazione della conca di Acquafredda in Basilicata, nel comune di Maratea (Potenza), a cura e spese dello Stato. La conca in parola, dichiarata zona di notevole interesse pubblico, turistico e panoramico, di valore estetico e tradizionale bellezza panoramica e paesistica (*Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1952, n. 257), pur ricolma di tesori naturali allo stato potenziale, costituisce il classico esempio di area depressa, fra l'Amalfitano, la Sila e il Vulture, e di zona prolifica, da dove l'esodo della popolazione è continuo, orientato verso

l'estero, e dove la popolazione sempre oscillante, è composta di donne, vecchi e bambini, e dove l'istituto della famiglia, che si afferma di voler proteggere, è in continua disgregazione e la vita resa impossibile per assoluta mancanza di redditi, anche perché vi si verifica il tipico fenomeno della frammentarietà e della polverizzazione del terreno, e dove l'assoluta mancanza di viabilità verso la montagna, in direzione della regione, impedisce la formazione di più consistenti unità culturali, con l'impiego di mezzi meccanici per l'agricoltura moderna.

L'emigrazione stessa non solo non può costituire la valvola di sicurezza per l'attenuazione della miseria locale, ma è controproducente per il fatto che dalla conca, mancando le scuole adatte per la formazione della mano d'opera specializzata, parte una massa di emigranti senza arte, parte, mestiere o professione, verso l'estero dove poi, attraverso una serie di peregrinazioni, finisce per confondersi con le masse locali con conseguente abbandono delle famiglie in patria.

Nella stessa conca imponenti sorgenti sotterranee, captabili a livello certamente superiore a quello del mare a monte della conca, nelle immediate adiacenze della stessa, si possono considerare delle notevoli risorse idriche nel Mezzogiorno, dove l'acqua manca e la terra brucia; utilissime quando si constata che in altre località, più ricche, sempre assistite dallo Stato, si investono somme colossali e si impiegano mezzi non indifferenti che potrebbero essere invece di competenza della iniziativa privata, esonerando ed alleggerendo lo Stato e gli enti dall'affrontare spese e sopportare oneri che non sempre vanno a beneficio delle popolazioni che lo stesso si propone di assistere. (22110).

RISPOSTA. — La questione relativa alla sistemazione della conca di Acquafredda, nel comune di Maratea (Potenza), questione senza dubbio vasta e complessa, riguarda il Ministero della pubblica istruzione solo limitatamente alla parte che concerne la tutela dell'imponente ambiente paesistico e panoramico.

Su questo punto il Ministero è già intervenuto sottoponendo il luogo – come è noto anche all'interrogante – al vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, vincolo che consente all'amministrazione, a norma della citata legge, l'esercizio dell'azione di salvaguardia degli elementi costitutivi le caratteristiche naturali e tradizionali della località.

Il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente, dal canto suo, che la situazione di disagio prospettata dall'interrogante non è propria soltanto della conca di Acquafredda, ma è comune a tutta la Basilicata, se non a tutta l'Italia meridionale.

Per quanto concerne in ispecie la Basilicata, devesi rilevare che tale situazione è dovuta a particolari condizioni ambientali, climatiche, geofisiche e soprattutto storiche, che costituiscono i termini della cosiddetta « questione meridionale », condizioni che non possono essere mutate da un giorno all'altro ma richiedono da parte degli organi responsabili, decenni di organici, dispendiosi lavori. È necessario, cioè, un processo di trasformazione radicale, la cui rapidità è legata alle possibilità di disporre interventi straordinari, con speciali provvidenze di legge e con lo stanziamento di somme imponenti, ed è quindi intimamente connesso con la stessa prosperità della nazione.

Solo alla fine di questa trasformazione, già vigorosamente iniziata a cura dei governi democratici ed attualmente in atto, potranno essere mutate le condizioni delle popolazioni lucane in genere e di quelle della conca di Acquafredda in particolare, con la scomparsa, anche, del fenomeno dell'emigrazione, il quale, per altro, non porta di norma, in Basilicata, all'abbandono delle famiglie rimaste in patria, ché anzi queste, nelle sia pur modeste rimesse dei congiunti emigrati, trovano in parte i mezzi di sostentamento.

Per quel che ha più stretta attinenza con l'interrogazione in argomento, si osserva che nessuna disposizione di legge prevede la costruzione di strade nella zona, verso la montagna, a cura e spese dell'amministrazione dei lavori pubblici. Lavori del genere potrebbero rientrare nel quadro della sistemazione forestale della zona. Per altro, da informazioni assunte presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza, è risultato che non esiste al riguardo alcuno studio di progetto, né vi sono possibilità di intervento diretto. Lavori di sistemazione della conca, secondo il predetto ispettorato, potrebbero essere eseguiti con la istituzione di cantieri-scuola.

Per quanto riguarda, poi, l'asserita esistenza di imponenti sorgenti nella zona, da utilizzare a scopo irriguo e per l'alimentazione idrica della popolazione, si fa presente che negli anni scorsi furono eseguiti, a cura del genio civile, numerosi sondaggi in vari punti a notevole profondità, ma con esito negativo.

L'unica risorsa idrica del luogo è costituita dalle acque della sorgente Sorgimpiano, della portata di circa 40 litri al secondo. Prima di poter esaminare la possibilità di poter utilizzare dette acque, occorre conoscere l'esito delle analisi chimico-batteriologiche, già richieste e sollecitate al comune di Maratea.

Il Commissariato per il turismo, infine, ha fatto presente che l'organizzazione turistica ufficiale, ed in particolare l'ente provinciale per il turismo di Potenza, consapevoli della importanza turistica della zona e delle favorevoli ripercussioni derivanti alle condizioni economiche ed al tenore di vita di quelle popolazioni da un potenziamento del movimento turistico, svolgono da tempo, in tal senso, azione di valorizzazione della zona stessa.

Tale azione riguarda principalmente il settore alberghiero, e si è già concretata nell'apertura di un albergo di prima categoria, il « Santavenere Hôtel » in località Fiumicello, nell'agro di Maratea, la cui gestione in un solo anno di vita, è stata così attiva da comportare la necessità di lavori di ampliamento dello stabile.

Iniziative del genere sono incoraggiate ed agevolate sia con la concessione di provvidenze alberghiere in applicazione della legge del 4 agosto 1955, n. 691, sia mediante contatti tra il predetto ente provinciale per il turismo ed i locali istituti di credito, al fine di sollecitarne la sua realizzazione.

Attualmente, tramite lo stesso ente provinciale per il turismo di Potenza, sono in corso contatti con il Touring club italiano e con un club francese per la creazione, lungo la fascia tirrenica lucana, di un *camping* internazionale e di un hôtel che consentano di dare sfogo all'ormai aumentato afflusso di turisti, specie stranieri.

Il Ministro della pubblica istruzione: ROSSI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, con la sollecitudine che il caso richiede, per la definizione della grave vertenza in atto presso le fonderie Soriente in frazione Torrione di Salerno, i cui operai attendono la corresponsione di parte del salario della seconda quindicina del mese di novembre, e sono scesi in sciopero dopo avere, ora è qualche tempo, occupato addirittura la fabbrica.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali concreti provvedimenti si intendano adottare in favore di quella importante industria meridionale che rappresenta l'unica possibilità di lavoro per centinaia di operai della provincia di Salerno. (23458).

RISPOSTA. — Come è noto, l'agitazione dei lavoratori della ditta Soriente di Salerno ebbe origine il 4 dicembre 1956 per protesta contro il mancato pagamento della quindicina maturata il sabato precedente, per non aver avuto assicurazioni circa il pagamento della gratifica natalizia e per il mancato accoglimento di una richiesta riguardante l'indennità sostitutiva di mensa.

Informato di tanto, questo Ministero impartiva istruzioni all'ufficio del lavoro di Salerno, perché convocasse le parti interessate, dopo aver ottenuto che le maestranze riprendessero il loro ritmo normale di lavoro.

Dopo una prima riunione in data 6 dicembre 1956 i lavoratori interessati ebbero la corresponsione della quindicina loro dovuta.

Pochi giorni dopo, l'ufficio del lavoro di Salerno ebbe di nuovo a convocare le parti, per discutere in merito alla corresponsione della gratifica natalizia e dell'indennità sostitutiva di mensa.

Sul primo punto, il rappresentante della società fornì ampia assicurazione che detta gratifica sarebbe stata corrisposta prima di Natale per 150 ore, e che le rimanenti 50 ore sarebbero state date nei primi giorni del mese di gennaio 1957.

Circa la indennità di mensa, si convenne che questa sarebbe stata corrisposta in ragione di lire 25 giornaliere *pro-capite* per le giornate di effettivo lavoro, a decorrere dal 1° novembre 1956, e senza che le maestranze, attualmente al lavoro o già licenziate, avessero altro a pretendere a tale titolo per il periodo antecedente.

Per quanto concerne la richiesta di cui alla seconda parte dell interrogazione, poiché il merito di essa esula dalla diretta competenza dello scrivente per rientrare in quella del ministro per l'industria e il commercio, lo scrivente non ha mancato di darne segnalazione a quest'ultimo, ai fini di ogni eventuale, possibile iniziativa.

Il Ministro: VIGORELLI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI